

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 ottobre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2023, n. 10.

Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi. (23R00342) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2023, n. 11.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici". (23R00343) Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 2023, n. 12.

Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari. (23R00344) Pag. 10

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 6.

Istituzione dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019. (23R00364) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 7.

Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Modifiche alla l.r. 18/2019. (23R00365) Pag. 21

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 8.

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009. (23R00366) Pag. 22

REGIONE ABRUZZO

DECRETO 28 marzo 2022, n. 1/Reg.

Regolamento di attuazione del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e della legge regionale 7/2003, artt. 91, 92, 92-bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee). (23R00400) Pag. 23

DECRETO 8 dicembre 2022, n. 2/Reg.

Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e modifiche al d.p.g.r. 22 luglio 2019, n. 3/Reg. (23R00401) Pag. 36





REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2023, n. 10.

Aree di pascolo protette e misure per il prelievo dei lupi.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez. gen. del 15 giugno 2023).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'individuazione di Zone pascolive protette, nonché la connessa adozione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo, alla cattura o all'uccisione di esemplari appartenenti alla specie del *Canis lupus* ai sensi della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, e l'adozione di misure di prevenzione del rischio derivante dai medesimi.

Art. 2.

Zone pascolive protette

1. Per la tutela dei compendi malghivi, in particolare per la loro gestione sostenibile nell'interesse pubblico e per la connessa esigenza di salvaguardia della biodiversità, nonché per la loro conservazione e cura come elemento essenziale del panorama culturale, economico e ricreativo, il direttore della Ripartizione foreste determina per ogni singola zona pascoliva risultante dalla rispettiva scheda malga, sulla base dei criteri definiti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 2, se è da considerarsi una zona pascoliva protetta.

2. Con regolamento di esecuzione sono individuati i criteri per l'istituzione delle Zone pascolive protette. In particolare, il regolamento prevede che all'istituzione delle Zone pascolive protette si addivenga in riferimento ai compendi malghivi nei quali sia impossibile provvedere a misure di protezione delle greggi e delle mandrie diverse da quelle di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, da eventi di predazione, non risultando ragionevolmente possibile la predisposizione di adeguate recinzioni, l'utilizzazione di cani da guardia e la presenza continua di pastori accompagnati da cani pastore.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica (direttiva Habitat), nonché dell'articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, con riferimento agli esemplari della specie *Canis lupus*, sono rilasciate, ove gli obiettivi delle Zone pascolive protette di cui all'articolo 2 siano messi a rischio da episodi di predazione del bestiame, alle seguenti condizioni:

a) per la valutazione del criterio relativo all'impatto sulla popolazione della specie interessata, ossia lo stato di conservazione favorevole, si prende in considerazione la relazione nazionale ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, ovvero la versione attuale del Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia, a seconda di quale sia il documento elaborato sulla base dei dati più aggiornati, o comunque il più recente;

b) gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono da considerarsi minacciati in particolare da gravi danni all'allevamento di bestiame se, a causa di lupi nella loro area di distribuzione:

1) almeno 25 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di quattro mesi;

2) almeno 15 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di un mese;

3) almeno 8 capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di quattro mesi, qualora già precedentemente si fossero verificati danni cagionati da lupi;

4) in mandrie di bovini, equini o camelidi sudamericani, almeno due capi di bestiame siano oggetto di predazione (uccisione o ferimento) nell'arco di quattro mesi.

2. Le autorizzazioni del Presidente della Provincia di cui al presente articolo sono rilasciate anche nei casi in cui, al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, gli obiettivi delle Zone pascolive protette di cui all'articolo 1 siano evidentemente messi a rischio da gravi episodi di predazione del bestiame.

3. Le autorizzazioni finalizzate a prevenire ulteriori danni al bestiame hanno una durata limitata ad un massimo di 60 giorni e sono circoscritte a un'area di prelievo adeguata, che include le Zone pascolive protette alla cui tutela sono rivolte.

4. Se i danni non possono essere attribuiti a un lupo specifico, e se, sulla base della distribuzione spaziotemporale degli episodi di predazione, si può presumere che tutti gli animali di bestiame predati siano stati uccisi o feriti da uno stesso lupo o dai medesimi esemplari di lupo, è consentito procedere alla cattura o al prelievo di esemplari di *Canis lupus* in un numero pari a quello degli esemplari cui si ritiene debbano essere attribuiti gli episodi di predazione.



Art. 4.

*Pareri tecnici
e procedura d'urgenza*

1. Prima di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 3, sono acquisiti i pareri dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Osservatorio faunistico della Provincia in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, nonché in riferimento alla determinazione del numero esatto delle predazioni effettuata dall'Amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

2. In caso di urgenza, in particolare a causa della prevedibilità di ulteriori danni e al fine di mantenere il collegamento temporale con gli eventi di predazione, il Presidente della Provincia, con adeguata motivazione, segnala la sussistenza delle ragioni di urgenza nella richiesta dei pareri di cui al comma 1. In tali circostanze, e sempre che la richiesta di parere abbia prefigurato espressamente tale possibilità, il Presidente della Provincia può adottare la propria autorizzazione anche sulla base di uno solo dei due pareri, decorsi dieci giorni dalla richiesta dei pareri medesimi.

Art. 5.

*Contenuto
del provvedimento autorizzatorio*

1. Le autorizzazioni del Presidente della Provincia di cui all'articolo 3 devono contenere espressamente:

a) l'indicazione dello stato di conservazione soddisfacente della specie e del documento sulla cui base è possibile ritenere sussistente tale circostanza;

b) l'indicazione delle misure in deroga autorizzate, con la motivazione - nel caso in cui si autorizzi l'uccisione - che dimostri la inadeguatezza, nel caso concreto, del ricorso alla cattura o al prelievo;

c) le ragioni per le quali le misure disposte non incidono sullo stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus*;

d) l'indicazione della natura del rischio di pregiudizio agli obiettivi di tutela delle Zone pascolive protette di cui all'articolo 2 e degli eventi che conducono a ritenere sussistente il medesimo;

e) la motivazione tecnica che consente di attribuire a un singolo lupo gli eventi di predazione considerati, anche sulla base del criterio presuntivo di cui all'articolo 3, comma 4;

f) l'indicazione delle modalità individuate per dare esecuzione alle misure autorizzate;

g) la motivazione per la quale si ricorre, eventualmente ed eccezionalmente, a mezzi non selettivi, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, e le ragioni per le quali tali mezzi non pregiudicano lo stato di conservazione soddisfacente della specie e rappresentano l'unica soluzione valida nel caso concreto;

h) l'indicazione del periodo e dell'area in cui possono essere portate ad esecuzione le misure previste ovvero i mezzi non selettivi che siano stati eventualmente autorizzati;

i) in caso di urgenza, le motivazioni che la sostengono.

Art. 6.

Misure dissuasive

1. Nell'interesse degli obiettivi di cui all'articolo 2, i lupi che si trovano nel raggio di 200 metri da edifici, stalle e pascoli utilizzati dall'uomo possono essere allontanati in qualsiasi momento dal proprietario del terreno, dall'allevatore, nonché dagli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale, dagli agenti venatori e dalle persone abilitate all'esercizio della caccia, mediante segnali ottici e acustici allo scopo di ottenerne un condizionamento dissuasivo. In caso di insuccesso, gli appartenenti al Corpo Forestale Provinciale, gli agenti venatori e le persone abilitate alla caccia possono sparare con un'arma lunga un colpo di avvertimento o con lo scopo di spaventare l'animale.

Art. 7.

Obblighi di denuncia e controllo

1. Ogni azione dissuasiva e ogni rimozione di lupo effettuate ai sensi della presente legge devono essere immediatamente segnalate per telefono e per iscritto agli organi da stabilire con regolamento di esecuzione.

2. La verifica dell'osservanza delle disposizioni della presente legge viene effettuata dalla Giunta provinciale.

3. Ai fini della conservazione delle prove e del controllo, i lupi abbattuti devono essere messi a disposizione della Giunta provinciale o dell'autorità da essa designata entro 24 ore dalla comunicazione effettuata ai sensi del comma 1.

Art. 8.

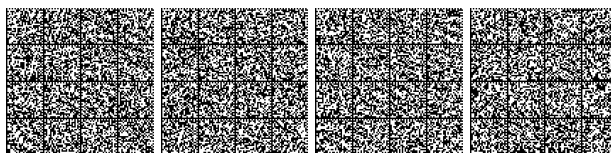
Monitoraggio

1. L'Amministrazione provinciale svolge le attività di monitoraggio del lupo con le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione.

Art. 9.

Obblighi di comunicazione allo Stato

1. La Provincia autonoma di Bolzano assicura l'invio allo Stato delle informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione europea relativi agli interventi derogatori di cui all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. In particolare, l'Amministrazione provinciale, in occasione di ciascuna adozione di prov-



vedimenti autorizzatori presidenziali di cui all'articolo 3, provvede con immediatezza alla trasmissione allo Stato di una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- a) l'oggetto specifico della deroga, comprensivo dei dati sugli esemplari prelevati, catturati o uccisi;
- b) il motivo della deroga, compresa la natura del rischio;
- c) le potenziali soluzioni alternative non accolte;
- d) i dati scientifici utilizzati;
- e) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati e i motivi della loro autorizzazione;
- f) le circostanze di tempo e di luogo delle deroghe;
- g) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono state soddisfatte e a decidere i mezzi, le strutture e i metodi utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;
- h) le misure di controllo attuate e i risultati ottenuti o comunque attesi.

Art. 10.

Piano di gestione

1. Sulla base della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 11, la Provincia autonoma di Bolzano, preferibilmente insieme ad altre regioni che condividono la stessa popolazione di lupo, può elaborare un piano di gestione del lupo in attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e sottoporlo alla Commissione UE per la valutazione ed eventuale approvazione.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 20.000,00 euro per l'anno 2023, in 20.000,00 euro per l'anno 2024 e in 20.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025. Alla copertura per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Bolzano, 13 giugno 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis).

23R00342

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2023, n. 11.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, “Disposizioni sugli appalti pubblici”.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 22 giugno 2023)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituite:

«a) “lotto funzionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;

b) “lotto prestazionale”: uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto;

c) “lotto quantitativo”: uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto, adeguato alla capacità economico-finanziaria delle piccole e medie imprese.»

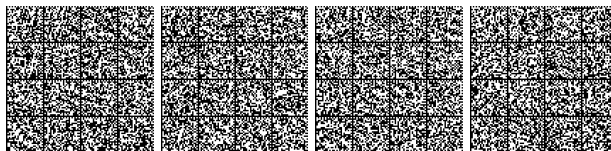
Art. 2.

1. Nel comma 7 dell'art. 5 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, il numero: «20» è sostituito dal numero: «6».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un/una responsabile unico/unica del progetto (di seguito denominato/denominata RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta alla presente legge.»



2. Il comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«2. Le stazioni appaltanti nominano il/la RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo/alla medesima affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del/la RUP, limitatamente al rispetto delle norme alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del/la RUP nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal/dalla responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.»

3. Il comma 5 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«5. Il nominativo del/della RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.»

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Ferma restando l'unicità del/della RUP, le stazioni appaltanti possono individuare modelli organizzativi che prevedano la nomina di un/una responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un/una responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del/della RUP.»

5. Il comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Il/La RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività di cui alla normativa di riferimento che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.»

6. Dopo il comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 7-bis, 7-ter e 7-quater:

«7-bis. Le stazioni appaltanti possono istituire una struttura di supporto al/alla RUP e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'uno per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del/della RUP di incarichi di assistenza al medesimo/alla medesima.

7-ter. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore/direttrice dei lavori o collaudatore/collaudatrice allo stesso

contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

7-quater. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un/una RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.»

Art. 4.

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, la parola: «biennale» è sostituita dalla parola: «triennale» e dopo le parole: «aggiornamenti annuali» sono aggiunte le parole: «, nel rispetto dei documenti programmatici».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'art. 26, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.»

3. Nel comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, le parole: «a 100.000 euro» sono sostituite dalle parole: «alla soglia prevista dall'art. 26, comma 1, lettera a),».

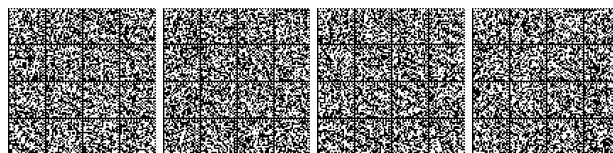
4. Nel comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, la parola: «biennale» è sostituita dalla parola: «triennale» e le parole: «a 40.000 euro» sono sostituite dalle parole: «alla soglia prevista dall'art. 26, comma 1, lettera b),».

5. Nel comma 7 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, la parola: «biennale» è sostituita dalla parola: «triennale» e le parole: «provvede al contestuale inoltro alle istituzioni centrali competenti, in ottemperanza alle disposizioni di utilizzo delle piattaforme informative regionali» sono sostituite dalle parole: «funge contemporaneamente da interfaccia con le piattaforme di approvvigionamento digitale e con le banche dati previste a livello nazionale».

6. Nel comma 8 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, la parola: «biennale» è sostituita dalla parola: «triennale».

Art. 5.

1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «, la progettazione può essere eseguita in un solo livello. Questo livello di



progettazione deve comunque contenere tutte le prestazioni necessarie per l'opera specifica» sono sostituite dalle parole: «può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.».

2. Nel comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «, sempre che il relativo importo non sia superiore a 200.000 euro» sono soppresse.

Art. 6.

1. Nel comma 4 dell'art. 11 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «d'importo inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.

Art. 7.

1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, sono così sostituite:

«*a)* affidamento diretto degli anzidetti servizi, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

b) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento degli anzidetti servizi, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.»

2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«*1-bis.* Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 26.»

Art. 8.

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è soppresso.

Art. 9.

1. Nel comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, dopo le parole: «delle relative circostanze» sono inserite le parole: «, in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, nonché nel rispetto dei principi generali in materia di appalti».

2. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.».

3. Nel primo periodo del comma 7 dell'art. 25 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, dopo le parole: «appaltanti individuano» sono inserite le parole: «, ove possibile,» e la parola: «cinque» è sostituita dalla parola: «tre».

Art. 10.

1. L'art. 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 26 (*Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE e affidamenti diretti*) — 1. Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

b) affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

c) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea;

e) procedura negoziata senza bando, previo invito di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

2. Per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori economici consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

3. La stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di cui al presente articolo dall'elenco di cui all'art. 27, nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

4. È sempre salva la possibilità di ricorrere motivatamente alle procedure ordinarie di scelta del contraente, fermo restando il rispetto dei termini massimi di conclusione delle procedure negoziate.

5. Quando per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, la stessa segue le procedure ordinarie. La giunta provinciale adotta linee guida con le quali sono stabiliti i criteri oggettivi per l'individuazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo.

6. Nelle procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono prevedere, negli atti di gara, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso le stazioni ap-



paltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. Per i contratti di valore stimato inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore/dalla direttrice dei lavori e per i servizi e le forniture dal/dalla RUP o dal direttore/dalla direttrice dell'esecuzione, se nominata/nominata. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. La giunta provinciale approva i criteri di attuazione per gli affidamenti e le procedure di cui al presente articolo, nei quali definisce i criteri per la limitazione dei subaffidamenti e dell'ulteriore subappalto dei subaffidamenti.»

Art. 11.

1. Nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, le parole: «l'applicazione delle relative sanzioni» sono sostituite dalle parole: «le conseguenze di cui sopra».

2. Dopo il quarto periodo del comma 3 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili a ogni fatto riconducibile all'operatore economico o conseguenti all'adozione di un'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis. Fermo restando l'indicazione nei bandi e negli inviti del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, viene richiesto al solo aggiudicatario di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, nonché per i contratti di lavori e servizi i costi della manodopera. La stazione appaltante, prima della stipula del contratto, verifica il contratto collettivo indicato nonché i costi della manodopera.»

4. Il comma 9 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«9. Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza.»

5. Il comma 10 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«10. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 26, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie, salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'art. 26, in considerazione della tipologia e specificità della singola proce-

dura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.»

6. Nel comma 11 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di cui al comma 10» sono sostituite dalle parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 10».

Art. 12.

1. L'art. 28 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«Art. 28 (*Suddivisione in lotti*). — 1. Per garantire l'effettiva partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.

2. Le stazioni appaltanti motivano, nei documenti di gara o nella decisione di contrarre, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese.

3. Nel medesimo documento le stazioni appaltanti indicano i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, tenuto conto dei parametri indicati al comma 1. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.

4. La stazione appaltante può limitare il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni e, ove necessario, in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti, può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare. In ogni caso il bando o l'avviso di indizione della gara contengono l'indicazione della ragione specifica della scelta e prevedono il criterio non discriminatorio di selezione del lotto o dei lotti da aggiudicare al concorrente utilmente collocato per un numero eccedente tale limite.

5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.»

Art. 13.

1. L'art. 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 33 (*Criteri di aggiudicazione dell'appalto*). — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'ag-



giudicazione degli appalti sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base del prezzo, di norma applicando la procedura a prezzi unitari.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all'art. 68 della direttiva 2014/24/UE, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri rientrano:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché la commercializzazione e relative condizioni;

b) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, o

c) servizi postvendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.

3. L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo secondo criteri qualitativi. Nelle gare con procedura di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, di norma non può essere usato il solo prezzo o il solo costo come unico criterio di aggiudicazione.

4. Sono aggiudicati esclusivamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché relativi ad altri servizi specifici di cui al capo X, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;

b) i contratti relativi ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dalla normativa vigente, per i quali la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento;

c) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

d) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;

e) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;

f) gli affidamenti di appalto integrato;

g) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 55, i servizi di ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale:

a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonché ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale;

b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (*green economy*), nonché dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'art. 35;

c) della qualità della formazione degli operatori.

Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto delle norme della legge provinciale 22 giugno 2018, n. 8, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori che, pur non rientrando nel contenuto sostanziale dell'appalto, sono coinvolti:

a) nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi, o

b) in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita.

7. I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente la correttezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

8. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

9. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

10. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel disciplinare che il mancato raggiungimento di un punteggio qualità minimo, prima della riparametrazione comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.»



Art. 14.

1. Nel comma 5 dell'art. 34 della legge provinciale 7 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, le parole: «liberi professionisti» sono sostituite dalle parole: «professionisti esterni».

Art. 15.

1. Il comma 3 dell'art. 35 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Nel conferimento di incarichi di fornitura va data priorità ai criteri delle vie di trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO₂. Nel caso di forniture di derrate alimentari, al fine della tutela della salute e dell'ambiente e della promozione di uno sviluppo sostenibile, la giunta provinciale emana direttive per l'introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino a utilizzare, per l'esecuzione dell'appalto, beni o prodotti a chilometro zero o da filiera corta, allo scopo di dare priorità alle vie di trasporto più brevi ed alle minori emissioni di CO₂.»

Art. 16.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 36 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:

«1-bis. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 26, comma 1.

1-ter. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione la cui esecuzione deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile, previa adeguata motivazione, ed è subordinato a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.»

Art. 17.

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, nel caso di contratti di importo inferiore alle soglie europee ai sensi del comma 4;»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:

«3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in

caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito, senza pronunciarsi sulle misure cautelari, con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

4. I termini dilatori previsti dai commi 1 e 3 non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.»

Art. 18.

1. L'art. 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 48 (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*). — 1. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

d) se un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa in materia di appalti, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina delle procedure concorsuali;



3) nel caso in cui la stazione appaltante assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione della normativa in materia di appalti.

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie di rilevanza europea;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, e ai commi 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione, il valore di riferimento è il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.

6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera *d)*.

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui al comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore, con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. Il contratto è sempre modificabile, in osservanza del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va presentata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il/La RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga a un nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

9. Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la stazione appaltante.

11. In casi eccezionali in cui risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

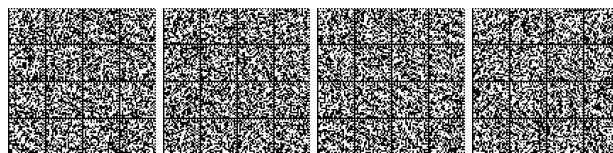
12. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal/dalla RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del/della RUP.

13. Un avviso dell'intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, la pubblicità avviene in ambito nazionale.»

Art. 19.

1. Dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 52 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:

«*f)* sia stata redatta la documentazione antincendio per la parte consegnata ai sensi della normativa provinciale vigente.»



Art. 20.

1. Nella lettera *a*) del comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, il numero: «40.000» è sostituito dal numero: «140.000».

Art. 21.

Disposizioni ulteriori

1. Nel testo italiano della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, il termine «responsabile unico/unica del procedimento» è sostituito, ovunque ricorra, dal termine: «RUP». Nella sostituzione del termine si devono rispettare, ove necessario, le concordanze grammaticali.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'art. 3, l'art. 4, i commi 2 e 5 dell'art. 8, i commi 1 e 2 dell'art. 15, la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 17, i commi 7 e 8 dell'art. 18, gli articoli 22 e 23, il comma 1 dell'art. 27, l'art. 37, il comma 2 dell'art. 41, il comma 3-ter dell'art. 49 e la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche;

b) i commi 26, 27, 28, 29 e 30 dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche.

Art. 23.

Disposizione finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 24.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 16 giugno 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(Omissis)

23R00343

LEGGE PROVINCIALE 29 giugno 2023, n. 12.

Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comunità comprensoriali, istruzione, musei, masi chiusi e associazioni agrarie, tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche, tutela del paesaggio, foreste, caccia e pesca, appalti, viabilità, sanità, assistenza, beneficenza, edilizia abitativa e igiene dei prodotti alimentari.

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige del 6 luglio 2023, n. 27 - Sez. Gen.).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE, COMUNITÀ COMPENSORIALI, ISTRUZIONE E MUSEI

*Capo I*DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI UFFICI PROVINCIALI E PERSONALE

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo».

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «nell'albo on-line della Provincia» sono sostituite dalle parole: «nel Bollettino Ufficiale della Regione».

2. Nel comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «nell'albo on-line della Provincia» sono sostituite dalle parole: «nel Bollettino Ufficiale della Regione».

3. Nel comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: «nell'albo on-line della Provincia» sono sostituite dalle parole: «nel Bollettino Ufficiale della Regione».

4. Dopo il comma 6 dell'art. 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«7. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi nel sito *web* istituzionale dell'amministrazione provinciale, purché la pubblicazione avvenga in forma integrale.»

5. L'art. 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 28 (*Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale*). — 1. Oltre agli atti per i quali è già previsto dalla legge, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione anche gli atti che interessano la generalità o determinati gruppi di persone.»



6. L'art. 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 29 (*Pubblicazione degli atti normativi provinciali*). — 1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente la Provincia autonoma di Bolzano pubblica, a mero carattere informativo, sul proprio sito *web* istituzionale una banca dati, ad accesso libero e gratuito, contenente il testo storico, modificato e vigente delle leggi e dei regolamenti provinciali.»

Art. 2.

Organo tecnico-consultivo per le iniziative legislative

1. Per gli anni 2023 e 2024 è istituito un organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale e del consiglio dei comuni per le iniziative legislative, con i seguenti compiti:

a) assistenza nell'attività di studio e di ricerca preordinata alla formulazione di iniziative legislative della Giunta provinciale e del consiglio dei comuni ed eventuale loro elaborazione;

b) formulazione di pareri su specifici quesiti concernenti la legislazione provinciale, statale e dell'Unione europea.

2. L'organo è composto da:

a) non più di tre responsabili di strutture dell'Amministrazione provinciale competenti in ambito giuridico e istituzionale;

b) non più di quattro esperti ed esperte particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo, regionale o dell'Unione europea, nonché nella legislazione relativa alle diverse materie di interesse provinciale.

3. La Giunta provinciale può integrare l'organo, costituito ai sensi del comma 2 con atto del Segretario generale/della Segreteria generale, con ulteriori componenti in possesso dei requisiti previsti, purché sia rispettata la spesa massima annuale determinata ai sensi del comma 7.

4. Svolge le funzioni di segretario dell'organo il direttore/la direttrice dell'Ufficio legislativo.

5. In ragione del disposto di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, ai componenti dell'organo esterni all'Amministrazione provinciale è corrisposta un'indennità pari a 400,00 euro per ciascuna seduta, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7.

6. Resta ferma la possibilità di conferire incarichi specifici di consulenza o collaborazione, ai sensi della normativa vigente, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l'anno 2023, in 50.000,00 euro per l'anno 2024 e in 50.000,00 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale «Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, «Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale».

1. Nel comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: «la direzione di strutture» sono inserite le parole: «ovvero all'affidamento di incarichi speciali».

2. Nel comma 10 dell'art. 22 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: «ad esaurimento,» sono inserite le parole: «, previo espletamento di una procedura comparativa,».

3. La disposizione di cui al comma 2 acquista efficacia il giorno dell'entrata in vigore della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6.

4. Nel comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, dopo le parole: «si articola» sono inserite le parole: «di norma».

5. Dopo il primo periodo del comma 6 dell'art. 50 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente periodo: «I membri che sono dipendenti dell'Amministrazione provinciale o dell'Azienda sanitaria sono collocati dall'ente di provenienza in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico dirigenziale presso l'organismo di valutazione.»

6. Dopo il comma 6 dell'art. 50 della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

«7. I membri dell'organismo di valutazione ricoprono una particolare posizione dirigenziale, consistente soprattutto nello svolgimento di funzioni di consulenza, vigilanza e controllo, in conformità con le specifiche funzioni attribuite all'organismo di valutazione. Il trattamento economico complessivo del coordinatore/della coordinatrice è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico medio dei e delle dirigenti di prima fascia dell'Amministrazione provinciale con incarico di direttore/direttrice di ripartizione. Il trattamento economico complessivo degli altri membri è definito dalla contrattazione collettiva con riguardo al trattamento economico di livello più elevato dei e delle dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione provinciale. Fino al rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale trovano applicazione, sia per quanto concerne il trattamento economico fondamentale sia per quello accessorio, le disposizioni dei contratti collettivi in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge.»



*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI COMUNITÀ COMPrensORIALI

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, «Ordinamento delle comunità comprensoriali».

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il segretario generale della comunità comprensoriale esercita anche le funzioni di direttore generale ai sensi dell'art. 134 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:

«2-bis. Al personale dirigente delle comunità comprensoriali si applica il titolo I della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e successive modifiche. Ai direttori dei servizi sociali è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia e a tutti gli altri dirigenti è riconosciuta la qualifica di dirigente di seconda fascia;

2-ter. In caso di assenza o impedimento il dirigente può essere sostituito dal segretario generale.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, «Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione».

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Un anno nella scuola dell'infanzia è obbligatorio. La Giunta provinciale definisce i relativi criteri e dettagli, potendo stabilire che per l'anno obbligatorio non debba essere corrisposta una retta per concorrere alle spese di gestione.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Fatto salvo il diritto degli esercenti la responsabilità genitoriale di decidere in merito all'iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può, anche dopo l'avvenuta iscrizione, prevedere un colloquio obbligatorio di consulenza, se da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non vi è un supporto linguistico e un accompagnamento nella lingua d'insegnamento. I termini e le modalità del colloquio di consulenza e, se necessario, dei

corsi di lingua obbligatori nella lingua d'insegnamento prima dell'inizio delle lezioni sono definiti dalla Giunta provinciale.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente comma:

«2-bis. La valutazione delle alunne e degli alunni avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.»

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dal 1° settembre 2023.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente comma:

«1-bis. La valutazione delle studentesse e degli studenti avviene sulla base di una scala di voti da quattro a dieci.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° settembre 2023.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, «Autonomia delle scuole».

1. Dopo il comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è inserito il seguente comma:

«1-bis. La Giunta provinciale può approvare sperimentazioni scolastiche, le cui regolamentazioni si discostano dalle disposizioni vigenti in materia di ordinamento scolastico.»

2. Nel comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: «Sui progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «Sui progetti e le sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis».

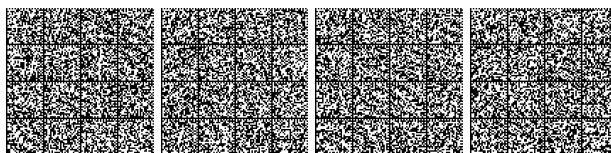
3. Nel comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: «delle iniziative di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «delle iniziative e delle sperimentazioni di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, «Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante».

1. Dopo il comma 5-ter dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«5-quater. La graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua italiana, approvata dal direttore provinciale scuole con decreto del 12 novembre 2021, n. 21829, è valida fino al 31 ago-



sto 2028. Entro tale termine e nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili possono essere assunti con contratto a tempo indeterminato anche coloro che risultano collocate/i nella suddetta graduatoria pur non essendo stati dichiarati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa.»

2. Dopo il comma 16 dell'art. 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«17. I vincitori privi di specifica abilitazione dei concorsi per titoli ed esami per l'assunzione di docenti a tempo indeterminato nella scuola secondaria, banditi dalla Direzione provinciale scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana, in conformità ai concorsi statali di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modifiche, scelgono un posto a tempo determinato immediatamente dopo i docenti inseriti in graduatoria provinciale. La scelta di tali posti avviene secondo la graduatoria concorsuale. Conseguita l'abilitazione, i vincitori del concorso sono assunti a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 12 e sono sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui superamento determina la definitiva immissione in ruolo.»

3. Alla fine del comma 3 dell'art. 12-bis della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta provinciale adatta la validità triennale delle graduatorie d'istituto delle scuole in lingua italiana in corrispondenza della riapertura o della proroga della validità delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) previste a livello statale.»

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUSEI

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, «Legge provinciale sui musei e sulle collezioni».

1. L'art. 7 della legge provinciale 16 giugno 2017, n. 6, è così sostituito:

«Art. 7 (Personale). — L'Azienda Musei provinciali dispone di una propria pianta organica, approvata dalla Giunta provinciale.

2. L'Azienda Musei provinciali opera con personale messo a disposizione dalla Provincia o mediante personale assunto direttamente, con procedura selettiva, al quale si applica il contratto collettivo di riferimento.

3. Alle direttrici e ai direttori dei musei si applica il trattamento giuridico ed economico delle direttrici e dei direttori d'ufficio ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, e dei vigenti contratti collettivi per il personale dirigente della Provincia.»

TITOLO II

MASI CHIUSI E ASSOCIAZIONI AGRARIE, TUTELA DELLE ACQUE E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DEL PAESAGGIO, FORESTE, CACCIA E PESCA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MASI CHIUSI E DI ASSOCIAZIONI AGRARIE

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, «Legge sui masi chiusi»

1. Dopo il terzo periodo del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati stabilito al presente comma per i membri effettivi e i/le presidenti.»

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 41 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Ai membri supplenti non si applica il limite di mandati.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è inserito il seguente comma:

«1-bis. I reclami della Ripartizione provinciale agricoltura di cui al comma 1 sono trasmessi ai soggetti interessati, i quali, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo, possono presentare alla Commissione provinciale per i masi chiusi deduzioni e documenti. La Commissione provinciale per i masi chiusi non prenderà in considerazione deduzioni e documenti presentati dopo la scadenza di tale termine.»

4. Dopo il comma 2 dell'art. 46 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è aggiunto il seguente comma:

«3. Su loro richiesta, i soggetti interessati possono essere sentiti dalla Commissione provinciale per i masi chiusi. Deduzioni e documenti presentati anche nel corso dell'audizione, ma decorso il termine di cui al comma 1 o il termine di trenta giorni dal ricevimento del reclamo della Ripartizione provinciale agricoltura, non saranno presi in considerazione dalla Commissione provinciale per i masi chiusi.»

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, «Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni».

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, dopo le parole: «a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione» sono inserite le parole: «, in seconda convocazione a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione presenti,».



*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE
E UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 12.

*Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7,
«Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche».*

1. Dopo il comma 6-*quater* dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«6-*quinquies*. Alle domande di concessione per itticultura non si applica il comma 6.»

Art. 13.

*Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2,
«Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua
per la produzione di energia elettrica».*

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, è così sostituita:

«2. La commissione di valutazione valuta nel seguente ordine:»

2. All'inizio della lettera c) del comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, sono inserite le seguenti parole: «dopo l'apertura della busta chiusa contenente l'offerta relativa ai fondi di compensazione previsti.».

*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TUTELA DEL PAESAGGIO

Art. 14.

*Modifica della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4,
«Parco nazionale dello Stelvio»*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. Per il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle misure e attività di cui al comma 1 la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o accordi anche con altre pubbliche amministrazioni, enti, aziende speciali, società partecipate dalla Provincia, università, istituti di ricerca, associazioni o federazioni.»

2. Il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

«4. Il piano del Parco nazionale ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel Parco, il piano del Parco definisce la cornice per i piani comunali per il territorio e il paesaggio. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree

specificamente destinate all'insediamento si applica la disciplina integrativa e di dettaglio dei piani comunali per il territorio e il paesaggio, che nel territorio del Parco nazionale definiscono, delimitano e disciplinano i contenuti di cui all'art. 47 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9.»

3. Il comma 5 dell'art. 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

«5. Per gli edifici esistenti, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, il piano comunale per il territorio e il paesaggio è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del Parco al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti. A tal fine l'Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio interviene nel procedimento di adozione del piano comunale per il territorio e il paesaggio o delle sue varianti. In sede di approvazione del piano comunale per il territorio e il paesaggio, la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del Parco.»

4. Il secondo periodo del comma 6 dell'art. 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito: «Fino all'approvazione del Piano o se esso non individua queste disposizioni, si applicano le disposizioni provinciali di settore, in quanto compatibili con gli obiettivi di tutela del parco come definiti nelle linee guida e negli indirizzi del Comitato di coordinamento e indirizzo, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e successive modifiche.»

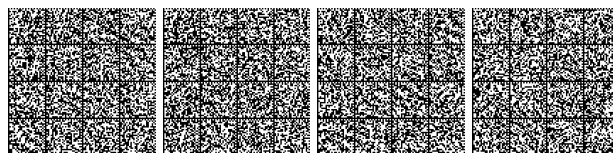
5. Nel comma 7 dell'art. 7 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, dopo le parole: «con cadenza» è inserita la parola: «almeno».

6. Nel testo tedesco della rubrica del capo IV della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: «Ermächtigungen» è sostituita dalla parola: «Genehmigungen».

7. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, le parole: «Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti e opere all'interno del parco è sottoposto» sono sostituite dalle parole: «Le concessioni o autorizzazioni e le segnalazioni o comunicazioni comunque denominate, relative ad interventi, impianti e opere all'interno del Parco, sono sottoposte».

8. Il comma 2 dell'art. 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

«2. Se la normativa provinciale prevede già un procedimento di approvazione per gli interventi, progetti o piani, il nulla osta è rilasciato nell'ambito di tale procedimento. Non è richiesto alcun nulla osta per le modifiche ai piani comunali per il territorio e il paesaggio all'interno delle zone D del Piano del Parco.»



9. Nel testo tedesco del comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: «Ermächtigung» è sostituita dalla parola: «Genehmigungen».

10. Il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituito:

«5. In presenza di un piano del Parco e di un regolamento del Parco approvati e vigenti, le cui previsioni sono sovraordinate ai piani comunali per il territorio e il paesaggio, se non diversamente previsto dal regolamento del Parco, il nulla osta per gli interventi edilizi nelle zone D del piano del Parco è rilasciato dalla sindaca o dal sindaco, che ne dà contestuale comunicazione all'Ufficio provinciale per il Parco nazionale dello Stelvio. Ove ammissibili in base al piano e al regolamento del Parco e fatte salve le prescrizioni più restrittive in essi contenuti, in tutte le zone del Parco nazionale non sono soggetti a rilascio di nulla osta gli interventi di cui all'art. 62, comma 1, lettere a) e b), e all'art. 71 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche.»

11. Il testo tedesco della rubrica dell'art. 11 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, è così sostituita: «Genehmigungen».

12. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: «ermächtigt» è sostituita dalla parola: «genehmigt».

13. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, la parola: «Vereinen» è sostituita dalla parola: «Organisationen».

14. Nel comma 5 dell'art. 12 della legge provinciale 16 marzo 2018, n. 4, dopo le parole: «Per l'esecuzione di» sono inserite le seguenti parole: «misure o».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, «Ordinamento forestale»

1. Nel comma 3 dell'art. 14 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, sono soppresse le parole: «nonché nei casi previsti nel regolamento di esecuzione».

2. Il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. È vietato accendere o causare in qualsiasi modo fuochi nei boschi o a una distanza inferiore a 20 metri dai boschi, salvo quanto previsto dal comma 3.»

3. Il comma 8 dell'art. 24 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«8. Se a causa dell'accensione di fuochi nei boschi, nei prati di montagna, nei pascoli o a una distanza inferiore a 20 metri da essi insorge un pericolo di incendio o

si origina un incendio, oppure si rende necessario un notevole impegno da parte delle forze di intervento, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.»

4. Il comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Tutti i progetti per la realizzazione dei lavori, delle opere e degli interventi di cui al comma 1 sono soggetti esclusivamente al parere preventivo tecnico-economico della commissione tecnica di cui all'art. 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e al parere espresso ai sensi dell'art. 69 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Prima dell'inizio dei lavori una copia del relativo progetto è trasmessa al comune territorialmente competente.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CACCIA E PESCA

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia».

1. L'art. 31 della legge provinciale 17 dicembre 1987, n. 14, è così modificato:

a) al comma 2 le parole: «può essere assunto un unico agente venatorio per più riserve di diritto» sono sostituite dalle parole: «possono essere assunti uno o più agenti venatori per più riserve di diritto (comunità di riserva)»;

b) al comma 3 dopo le parole: «per singole riserve» sono inserite le parole: «o comunità di riserva».

2. L'art. 37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, è così sostituito:

«Art. 37 (Aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato o risarcimento dei danni). — 1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere ai proprietari o affittuari dei fondi agricoli aiuti per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato oppure può risarcire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali, nonché al patrimonio zootecnico, qualora i danni causati da fauna selvatica:

a) vengano accertati all'interno di fondi in cui l'esercizio della caccia è vietato o sottoposto a limitazioni ai sensi degli articoli 9, 10 e 15, o in terreni direttamente ad essi confinanti;

b) vengano arrecati da specie selvatiche non cacciabili;

c) vengano provocati da lepri o piccoli predatori, nonostante l'adozione di misure di prevenzione;



d) siano stati arrecati da ungulati qualora nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve private di caccia nei tre anni precedenti il danno sia stato abbattuto complessivamente più dell'85 per cento degli ungulati previsti dal piano di abbattimento, e nel contempo sia stato accertato dall'autorità provinciale competente un danno consistente;

e) siano stati arrecati dalla specie *Sus scrofa* (cinghiale).»

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, «Tutela degli habitat acquatici ed esercizio sostenibile della pesca».

1. La lettera k) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituita:

«k) “adeguate al sito” si intendono le specie acquatiche autoctone e quelle specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'art. 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, inserite in modo stabile negli ecosistemi locali ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge, che ne stabilisce anche le relative misure minime e i periodi di divieto di prelievo. L'elenco comprende anche i crostacei autoctoni dell'ordine Decapodi e le cozze di acqua dolce autoctone dell'ordine Unionoida;»

2. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«1. L'Ufficio effettua, a tutela del patrimonio ittico e della composizione in specie autoctone e di quelle specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'art. 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ricerche e monitoraggi, anche tramite cattura.»

3. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«2. L'Ufficio può autorizzare anche terzi all'esercizio delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.»

4. Nel comma 8 dell'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, dopo la parola: «privata» sono inserite le parole: «, nel rispetto delle disposizioni del codice civile in materia di accesso al fondo altrui.»

5. Nel comma 9 dell'art. 5 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, dopo le parole: «reimmetterli nelle acque da pesca» sono inserite le parole: «, ad eccezione delle specie esotiche invasive.»

6. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 3, è così sostituito:

«1. La sorveglianza del rispetto delle disposizioni compete al Corpo forestale provinciale. Le funzioni di vigilanza, comprese le eventuali misurazioni del deflusso minimo vitale, spettano alle e ai dipendenti dell'Ufficio in possesso dei requisiti amministrativi e di polizia giudiziaria di guardia giurata particolare, all'uopo incaricati con le modalità di cui al comma 2, nonché alle e ai guardiapescasca con competenze di polizia amministrativa.»

TITOLO III

APPALTI E VIABILITÀ

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)».

1. La rubrica dell'art. 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, è così sostituita: «Istituzione dell'Agenzia per i contratti pubblici - ACP».

2. Nel comma 1 dell'art. 27 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, le parole: «Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle parole: «Agenzia per i contratti pubblici - ACP».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

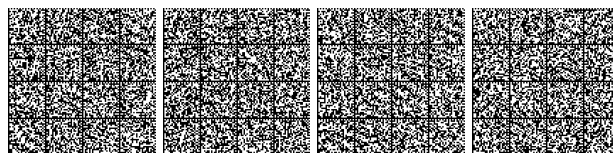
Art. 19.

Modifica della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, «Disposizioni sulla classificazione e manutenzione della rete viaria rurale».

1. L'art. 1 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è così sostituito:

«Art. 1 (*Classificazione delle strade rurali*). —
1. Tutte le strade non classificate come “statali”, “provinciali”, “comunali” o di “bonifica”, ai sensi della normativa provinciale sulla classificazione delle strade, sono considerate strade rurali a uso pubblico, se presentano le caratteristiche di cui all'art. 2 e sono destinate a pubblico transito. La ripartizione provinciale competente in materia di foreste istituisce un apposito elenco delle strade rurali, che aggiorna su richiesta dei comuni.

2. Le strade rurali non destinate a uso pubblico sono considerate strade di accesso alle aziende agricole a uso privato.»



2. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è inserito il seguente periodo: «Possono essere altresì allacciate altre abitazioni se la strada rurale attraversa prevalentemente fondi a utilizzo agro-forestale.»

3. L'art. 4 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è così sostituito:

«Art. 4 (*Oneri di manutenzione per le strade rurali*). — 1. Il comune territorialmente competente provvede alla manutenzione ordinaria delle strade incluse nell'elenco provinciale delle strade rurali.

2. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere contributi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali.»

4. L'art. 6 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, è così sostituito:

«Art. 6 (*Oneri per la manutenzione delle strade rurali*). — 1. Le spese per la manutenzione delle strade rurali comprendono gli oneri per la manutenzione ordinaria e quelli per la manutenzione straordinaria.

2. La manutenzione ordinaria comprende in particolare il regolare deflusso delle acque, lo sgombero del sedime, delle canalette e dei fossati, il normale inghiaamento e l'eliminazione di buche causate dal gelo e dal deflusso delle acque, la sistemazione delle scarpate e degli inerbimenti nonché lo sgombero della neve.

3. Si considerano interventi di manutenzione straordinaria quelli da eseguire a causa di danni dovuti a eventi atmosferici o calamitosi nonché quelli che si rendono necessari in caso di limitazione della normale percorribilità.»

5. Gli articoli 3 e 5 della legge provinciale 22 novembre 1988, n. 50, sono abrogati.

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997».

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Il regolamento di esecuzione può inoltre stabilire:

a) le direttive per lo svolgimento delle suddette funzioni e i connessi compiti degli enti gestori nonché le modalità di coordinamento della Provincia;

b) le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali nonché le caratteristiche delle strutture e dei servizi lungo le piste e gli itinerari;

c) l'inserimento delle piste ciclabili e degli itinerari ciclopedonali sovracomunali nonché delle strutture connesse negli appositi strumenti di pianificazione provinciali e comunali;

d) ulteriori disposizioni consequenziali all'attuazione del presente comma.»

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

TITOLO IV

SANITÀ, ASSISTENZA E BENEFICENZA, EDILIZIA ABITATIVA E IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, «Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché norme in ambito sanitario».

1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle parole: «cinque anni».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, «Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità».

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, la parola: «contributi» è sostituita dalle parole: «incentivi economici».

2. Nella lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, la parola: «contributi» è sostituita dalle parole: «incentivi economici».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata».

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-ter. Nel primo decennio di durata del vincolo sociale, l'usufruttuario che è al contempo anche beneficiario dell'agevolazione, può acquistare, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, la nuda proprietà dell'alloggio oggetto di agevolazione, diventando pieno proprietario.»



*Capo IV*DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, «Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura».

1. L'art. 5-*sexies* della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 5-*sexies* (Macellazione per il consumo domestico privato). — 1. Al fine di mantenere metodi e consumi tradizionali è consentita, presso le aziende agricole, la macellazione per autoconsumo delle specie di cui al comma 6. Presupposto è che la situazione epidemiologica relativa alle malattie trasmissibili attraverso le carni non richieda interventi specifici. È vietata la cessione a terzi delle carni e degli ulteriori prodotti ottenuti dalla macellazione nonché la loro successiva trasformazione al di fuori della stessa azienda agricola.

2. L'operatore agricolo è in ogni caso tenuto al rispetto delle disposizioni previste in materia di identificazione e registrazione degli animali.

3. Durante la macellazione devono essere rispettate le disposizioni vigenti per il benessere animale. La persona che esegue lo stordimento e il dissanguamento deve dimostrare di avere una specifica formazione o un'esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle macellazioni per autoconsumo. Le macellazioni rituali sono eseguite presso i macelli autorizzati.

4. Le macellazioni per autoconsumo devono essere comunicate al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria almeno tre giorni prima della data della macellazione, in modo da consentire controlli a campione in relazione alla salute degli animali, al benessere animale, all'igiene della macellazione e al corretto smaltimento dei sottoprodotti.

5. Fermi restando i limiti previsti dal comma 6, ogni azienda agricola può macellare per autoconsumo un numero di animali corrispondente al massimo a un'unità bovina adulta (UBA) all'anno. Tale numero può essere aumentato fino a un massimo complessivo di 1,2 UBA/anno, su autorizzazione del veterinario ufficiale competente.

6. La macellazione per autoconsumo è ammessa esclusivamente per le seguenti specie animali e con il limite massimo annuo rispettivamente indicato:

a) ovini e caprini: massimo cinque animali di peso vivo superiore a 15 kg (0,1 UBA/animale); massimo dieci agnelli/capretti di peso vivo inferiore a 15 kg (0,05 UBA/animale);

b) suidi: massimo quattro animali (0,2 UBA/animale);

c) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata: massimo 50 capi senza preventiva comunicazione al veterinario ufficiale competente (0,005 UBA/animale);

d) bovini: massimo un bovino di età superiore a otto mesi (1 UBA/animale) oppure due vitelli di età inferiore a otto mesi (0,5 UBA/animale). La macellazione domiciliare di bovini di età superiore a un anno deve essere autorizzata dal veterinario ufficiale competente.

7. Nel caso di eventi non prevedibili che richiedono l'abbattimento immediato dell'animale (quali per esempio fratture, lesioni acute, traumi, ecc.), il veterinario ufficiale, previamente contattato dal proprietario che intende destinare le carni all'autoconsumo, può autorizzare la macellazione domiciliare anche in deroga ai limiti fissati dai commi precedenti.

8. Per le macellazioni per autoconsumo non trovano applicazione le disposizioni che prescrivono prove diagnostiche per animali e prodotti di origine animale destinati all'immissione in commercio. Resta fermo che l'operatore può richiedere, a propri costi, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria l'esecuzione dell'ispezione *post mortem* delle carni e/o l'esecuzione di prove diagnostiche.

9. L'imprenditore agricolo deve trasportare i residui della macellazione e i materiali da essi derivanti non idonei al consumo umano ai sensi delle disposizioni vigenti e provenienti direttamente dall'azienda agricola alla più vicina struttura autorizzata ai fini dello smaltimento. Per tale trasporto non sono richieste ulteriori autorizzazioni, a condizione che si effettui in modo tale da evitare la fuoriuscita e la dispersione di liquidi organici dal mezzo di trasporto stesso.

10. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo trovano applicazione le relative definizioni e disposizioni contenute in norme provinciali, nazionali, unionali o derivanti da accordi tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni del presente articolo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 260,00 euro a 2.600,00 euro.

12. La vigilanza sull'applicazione delle prescrizioni del presente articolo compete al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.»

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 25.

Disposizione finanziaria

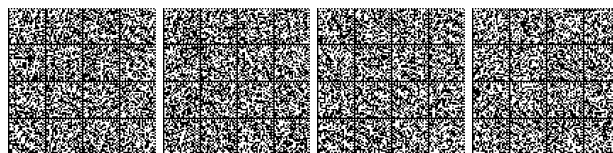
1. Salvo quanto previsto all'art. 2, all'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

2. La Ripartizione provinciale finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 29 giugno 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00344

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 6.

Istituzione dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici, nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti. Modifiche alla l.r. 18/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'8 marzo 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con i quali sono state introdotte importanti semplificazioni per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016;

Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 (Delega al Governo in materia di contratti pubblici), che prevede, tra l'altro, l'obiettivo di ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario;

Vista la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Auto-rità nazionale anticorruzione (ANAC) (Linee guida n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici), aggiornata dalla delibera 10 luglio 2019, n. 636;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e, in particolare, il capo VI (Disposizioni per la qualificazione, razionalizzazione e semplificazione delle attività della committenza pubblica);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007);

Considerato che:

1. La legge n. 78/2022, importante traguardo del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'art. 1 prevede l'elenco di principi e criteri direttivi, tra cui, alla lettera e), quello relativo alla «semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate»;

2. Le linee guida di ANAC n. 4, di cui alle delibere 1097/2016 e 636/2019, hanno ad oggetto le procedure di affidamento sotto la soglia comunitaria e si focalizzano, in particolare, sul principio di rotazione negli appalti, sulle indagini di mercato e sulla formazione di elenchi di fornitori;

3. L'art. 9 della l.r. 18/2019 prevede che, al fine di supportare le stazioni appaltanti che intendono dotarsi di elenchi, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali, approvi, con deliberazione, uno schema di regolamento per la disciplina delle modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da consultare, distinti per categorie e fasce di importo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, commi 1, 34 e 42, del decreto legislativo n. 50/2016 e del principio di rotazione;



4. Le deroghe al decreto legislativo n. 50/2016, di cui al decreto-legge n. 76/2020 e decreto-legge n. 77/2021, sono state prorogate fino al 30 giugno 2023, in modo da garantire la semplificazione delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di valore di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016 medesimo;

5. La legge n. 78/2022, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, statuisce che l'utilizzo del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale dei nominativi è consentito solamente in presenza di situazioni particolari specificamente motivate;

6. Alla luce di quanto sopra descritto e sulla base dei recenti indirizzi legislativi in tema di riforma del decreto legislativo n. 50/2016, è opportuno dotare gli uffici della Giunta regionale, in conformità all'art. 9 della l.r. n. 18/2018, di un elenco degli operatori economici, articolato per soglie di importo e categorie di lavorazioni, da consultare nell'ambito delle procedure negoziate per l'affidamento di lavori nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, in applicazione dei criteri della legge n. 78/2022 in materia di contratti pubblici;

7. In ottemperanza all'obiettivo di semplificazione di cui alla legge n. 78/2022, nonché al fine di evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici, è altresì opportuno prevedere la facoltà dell'utilizzo dell'elenco degli operatori economici della Giunta regionale anche da parte del Consiglio regionale e delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, per assicurare anche l'assolvimento del principio di rotazione attraverso lo scorrimento di un unico elenco utilizzato da più amministrazioni;

8. È necessario pertanto adeguare le vigenti disposizioni di cui alla l.r. 18/2019 mediante l'inserimento di una specifica disciplina per l'istituzione degli elenchi degli operatori economici della Giunta regionale;

9. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Elenco degli operatori economici della Giunta regionale. Inserimento dell'art. 9-bis nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori,

forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Elenco degli operatori economici della Giunta regionale*). — 1. Al fine di garantire la semplificazione della disciplina per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, nonché della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, è istituito l'elenco degli operatori economici della Giunta regionale, articolato per soglie d'importo e categorie di lavorazioni.

2. La regione provvede ad assicurare il supporto tecnico e amministrativo per la costituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1.

3. L'elenco di cui al comma 1 è utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i lavori pubblici nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di appalti, salvo il ricorrere di particolari situazioni specificamente motivate ovvero qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura della prestazione o altri elementi puntualmente indicati non ne consentano l'utilizzo. Resta ferma la facoltà di ricorrere alle procedure di gara pubblica, nel rispetto del principio di semplificazione delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, del principio di proporzionalità nonché dei principi di economicità e di efficacia.

4. L'elenco di cui al comma 1 è utilizzato dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti, dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale. Il Consiglio regionale, nel rispetto della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) può utilizzare il medesimo elenco, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.

5. L'elenco di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzato dagli enti locali, dai loro consorzi, unioni ed associazioni e dalle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio regionale, previa richiesta e secondo le modalità di cui al comma 6.

6. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità all'art. 9, la Giunta regionale, con deliberazione, approva le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del medesimo elenco da parte dei soggetti di cui ai commi 4 e 5, al fine di:

a) evitare la moltiplicazione degli adempimenti ed il conseguente aggravio per gli operatori economici;

b) assicurare l'assolvimento del principio di rotazione mediante lo scorrimento dell'elenco stesso.».



Art. 2.

*Norma finanziaria.**Sostituzione dell'art. 18 della l.r. 18/2019*

1. L'art. 18 della l.r. 18/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Norma finanziaria*). — 1. Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 9-bis, comma 2, stimati in complessivi euro 510.000,00 nel triennio 2023 - 2025, si fa fronte per euro 370.000,00 per l'anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con gli stanziamenti di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti”.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, sono autorizzate le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2023 - 2025 per competenza e cassa per l'anno 2023 e per sola competenza per ciascuno degli anni 2024 e 2025:

anno 2023:

in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 370.000,00;

in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 370.000,00;

anno 2024:

in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;

in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00;

anno 2025:

in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 70.000,00;

in aumento, della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 70.000,00.

3. Dall'attuazione dell'art. 9-bis, commi 1, 3, 4, 5 e 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Agli oneri derivanti dall'art. 9-bis, comma 2, per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 febbraio 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00364

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 7.

Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Modifiche alla l.r. 18/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'8 marzo 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007);

Considerato quanto segue:

1. Nell'ambito dei principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 prevede che: «il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vi-



genti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.»;

2. La Regione Toscana, nel solco degli interventi riguardanti la qualità del lavoro e la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi disciplinati, da ultimo, con la l.r. 18/2019, intende dare specifica attuazione ai sopra richiamati criteri da prevedere nei bandi, con particolare riferimento a quanto concerne le esigenze sociali, mediante l'elaborazione di linee guida rispondenti anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Esigenze sociali.
Inserimento dell'articolo 6-bis nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007), è inserito il seguente:

«Art. 6-bis

Esigenze sociali

1. Per gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d), le esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, che ispirano i criteri di aggiudicazione, da prevedere nei bandi, sono stabilite attraverso linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le esigenze sociali del comma 1 rispondono anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 febbraio 2023

GIANI

(Omissis).

23R00365

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2023, n. 8.

Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 dell'8 marzo 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica);

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Considerato quanto segue:

1. La semplificazione delle procedure amministrative è un obiettivo dell'ordinamento sin dall'approvazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

2. Le regioni possono, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia sanitaria, perseguire l'obiettivo di semplificazione amministrativa abolendo anche l'obbligo di presentare certificati medici che siano ormai ritenuti obsoleti;

3. Il certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1518/1967 è stato ritenuto non più rispondente ad esigenze di prevenzione collettiva, già dal gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 per la semplificazione delle procedure relativamente alle autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie il quale, nel documento conclusivo licenziato il 19 febbraio 2006, ha osservato che: «le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente», opinione quest'ultima condivisa anche



dall'Organismo toscano per il governo clinico, che si è pronunciato nello stesso senso con la decisione 21 gennaio 2020, n. 3;

4. Undici Regioni hanno già approvato leggi che aboliscono l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica dopo cinque giorni;

5. È opportuno che la Regione Toscana, anche sull'esempio di quanto hanno fatto le altre regioni, provveda alla soppressione in via legislativa dell'obbligo di presentazione del citato certificato;

6. È opportuno altresì ricordare che la proposta di soppressione dell'obbligo di presentazione non fa venir meno l'obbligo di denuncia delle malattie infettive che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ai sensi degli articoli 253 e 254 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ancora vigenti, sono obbligati a presentare con le modalità disciplinate dal decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 (Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive) e, in via transitoria secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990 (Sistema informativo delle malattie infettive e diffusive);

7. La presente legge non fa venir meno l'obbligo di presentazione del certificato nelle regioni in cui vige una disciplina diversa;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Inserimento dell'articolo 50-bis nella l.r. 40/2009.

1. Dopo l'articolo 50 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è inserito il seguente:

«Art. 50-bis

Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico, nella Regione Toscana è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente.

2. L'obbligo di cui al comma 1 permane nei casi in cui il soggetto richiedente è tenuto alla presentazione del certificato in altre regioni in cui vige una diversa disciplina.»

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non sono idonee a comportare nuove o maggiori spese, né a determinare comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 febbraio 2023

GIANI

(Omissis).

23R00366

REGIONE ABRUZZO

DECRETO 28 marzo 2022, n. 1/Reg.

Regolamento di attuazione del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e della legge regionale 7/2003, artt. 91, 92, 92-bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al Decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 Speciale del 1° aprile 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale n. 63/5 del 24 febbraio 2022 del consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Regolamento di attuazione del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e della legge regionale n. 7/2003, articoli 91, 92, 92-bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al decreto



13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Regolamento di attuazione del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico sulle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche) e della legge regionale n. 7/2003, articoli 91, 92, 92-bis. Disciplina delle procedure per il rilascio di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali e modifiche al regolamento regionale di cui al decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 92, commi 1 e 2, della legge regionale n. 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo), i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche, delle concessioni idrauliche e delle concessioni di aree appartenenti al demanio idrico fluviale, nonché i criteri per il calcolo dei relativi canoni, ove dovuti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «demanio idrico fluviale»: le aree del demanio idrico catastalmente definite;

b) «pertinenze idrauliche»: le fasce di rispetto dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo idraulico demaniale, per la larghezza di 10 m, misurata:

1) dall'esterno del limite dell'area demaniale catastalmente definita;

2) dal ciglio di sponda ovvero dal piede esterno dell'argine del corso d'acqua o della relativa opera di difesa, se presente, qualora più esterna rispetto alla fascia definita al punto 1).

La fascia di 10 m dal confine dell'area demaniale catastalmente definita, viene considerata «pertinenza idraulica» solo se soggetta ad esondazione del corso d'acqua con tempi di ritorno pari o inferiore a 25 anni;

c) «Autorità idraulica competente»: i servizi regionali, i servizi provinciali, gli uffici comunali, i consorzi di bonifica, secondo gli ordinamenti vigenti in materia di polizia idraulica, aventi competenza all'effettuazione delle valutazioni tecnico-idrauliche ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in relazione ai corsi d'acqua interessati dalla concessione;

d) «Servizio concedente»: il Servizio del genio civile regionale competente per territorio al rilascio della concessione idraulica e della concessione di area demaniale.

Art. 3.

Strutture competenti

1. Il procedimento amministrativo concernente il rilascio delle concessioni idrauliche e delle concessioni di area demaniale è svolto dal Servizio genio civile regionale territorialmente competente, di seguito denominato «Servizio concedente».

2. Le valutazioni tecnico-idrauliche ed il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), sono svolte dall'Autorità idraulica territorialmente competente, rappresentata dal Servizio genio civile regionale competente per territorio, relativamente ai corsi d'acqua di cui all'Allegato A della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 (Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla legge regionale n. 5/2015), e dai servizi provinciali o gli uffici comunali territorialmente competenti, relativamente ai corsi d'acqua non compresi nell'Allegato A della legge regionale n. 36/2015, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle province in attuazione della legge n. 56/2014) ovvero dalle amministrazioni provinciali in attesa degli accordi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 32/2015.

3. Relativamente ai corsi d'acqua non compresi nell'Allegato A della legge regionale n. 36/2015, l'Autorità idraulica competente provvede, su esplicita richiesta del Servizio concedente, al rilascio dell'Autorizzazione idraulica di cui al comma 2.

TITOLO II

LA CONCESSIONE IDRAULICA

Capo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4.

Definizione di concessione idraulica

1. Il provvedimento di concessione idraulica è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la regione attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all'accettazione ed al rispetto di specifico disciplinare di concessione, particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l'esercizio di opere e manufatti che occupino, in proiezione o in subalveo, porzioni di aree del demanio idrico fluviale definite catastalmente.

2. È fatto comunque divieto di usi o atti che possano risultare in contrasto con il buon regime delle acque, con le esigenze della difesa idraulica e con altri usi dei beni del demanio idrico legalmente assentiti.

3. Nel caso di rilascio di concessione idraulica, oltre al pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria, è dovuto il pagamento di canone demaniale.

Art. 5.

Interventi soggetti al rilascio di concessione idraulica

1. Sono soggette a concessione idraulica le seguenti tipologie di nuove opere, manufatti o lavori che interessino o occupino, in proiezione o in subalveo, pertinenze idrauliche nel territorio della Regione Abruzzo:

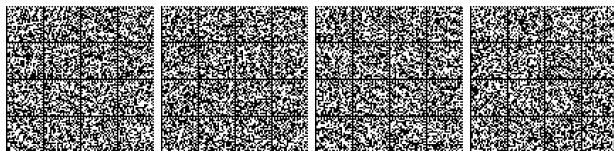
a) attraversamenti aerei con linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, impianti a fune per il trasporto di merci o persone, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni con o senza realizzazione di opere su area demaniale;

b) attraversamenti in subalveo con linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni o altre infrastrutture a rete in genere;

c) attraversamenti con ponti carrabili, ponti ferroviari o passerelle ciclo-pedonali;

d) attraversamenti a guado temporanei ed attraversamenti a raso che non generano sopralzo del livello idrico e finalizzati a soddisfare un interesse pubblico;

e) parallelismi con ferrovie, strade carrabili, strade ciclo-pedonali, linee elettriche, linee telefoniche, cavi in fibra ottica, impianti a fune per il trasporto di merci o persone, acquedotti, fognature, gasdotti, tubazioni o altro;



- f) rampe trasversali agli argini o alle sponde del corso d'acqua;
- g) traverse, paratoie ed opere di sbarramento;
- h) coperture e/o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dalle vigenti normative e conseguente occupazione;
- i) scarichi in alveo di acque meteoriche o di acque depurate;
- j) occupazione con manufatti nei casi ammessi dalle vigenti normative;
- k) strutture galleggianti con sovrastruttura;
- l) accesso carrabile, accesso fondo intercluso e servitù di passaggio;
- m) altri usi consentiti e comparabili agli utilizzi sopra elencati.

2. I manufatti degli attraversamenti di cui al comma 1, lettera b), dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

3. Gli attraversamenti a guado di cui al comma 1, lettera d), che prevedono la realizzazione di opere, potranno essere autorizzati per un periodo massimo di mesi sei, eventualmente prorogabili per ulteriori mesi sei o nel caso di cantieri per la effettiva durata dei lavori.

4. Sono esenti dal rilascio di concessione idraulica gli interventi eseguiti direttamente dall'Autorità idraulica competente limitatamente alle opere di difesa e sistemazione idraulica.

Capo II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Art. 6.

Domanda di concessione idraulica

1. Il procedimento per il rilascio della concessione idraulica è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 7 e redatta esclusivamente, pena la sua inammissibilità, secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.

2. Possono presentare domanda di concessione idraulica sia persone fisiche che persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che siano in possesso dei requisiti indispensabili per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 7.

Modalità di presentazione della domanda di concessione idraulica

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'art. 6, e gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro conformità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle Entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente articolo possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo di importo vigente. Gli allegati di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere comunque riprodotti in forma digitale.

2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere aa) e bb), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, delle certificazioni relative ai dati riportati nel casellario generale giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti;

b) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge

13 agosto 2010, n. 136), nei casi disciplinati dall'art. 83 del medesimo decreto, al fine di consentire al Servizio procedente di poter richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al Capo II del decreto legislativo n. 159/2011;

c) scansione documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza;

d) scansione attestato di pagamento delle spese di istruttoria;

e) scansione modello F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo;

f) eventuale delega alla presentazione dell'istanza da parte del soggetto richiedente la concessione;

g) qualora il richiedente si avvalga di professionista abilitato per la definizione della pratica, dovrà adempiere a tutti gli obblighi in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso di cui alla legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso) e d.g.r. 14 maggio 2020, n. 265. Qualora non si avvalga di professionista esterno abilitato, il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Alla domanda sono allegati, altresì, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti tecnici da produrre su supporto informatico in formato PDF e firmati digitalmente da parte dei rispettivi sottoscrittori:

a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se le opere ricadano all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, ecc.);

b) relazione tecnico-illustrativa che indichi le modalità esecutive delle opere e degli interventi previsti dal progetto, nonché le opere anche di tipo provvisorio eventualmente previste;

c) relazione idraulica e, nei casi di interferenza con il buon regime idraulico del corso d'acqua, calcolo di verifica idraulica considerando, per il calcolo delle portate, un tempo di ritorno non inferiore ai 200 anni;

d) corografia in scala 1:25.000 con indicata la zona inerente l'intervento;

e) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:5.000 con indicazione della localizzazione dell'intervento;

f) stralcio della mappa catastale con indicazione dei mappali interessati dai lavori, delle aree demaniali da occupare espresse in metri quadrati e delle opere da eseguire nonché dei confini demaniali;

g) indicazione e quantificazione delle superfici demaniali da occupare, anche in proiezione, sia dalle opere previste dal progetto sia da quelle provvisorie in fase di cantiere;

h) progetto esecutivo in scala adeguata delle opere da realizzarsi (planimetrie quotate, piante, disegni delle opere da realizzare, profili longitudinali e trasversali);

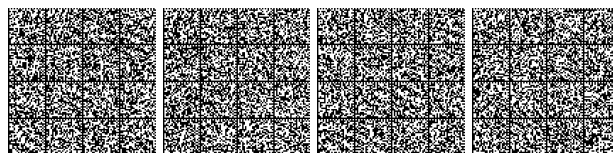
i) documentazione fotografica (panoramica e particolare) della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa fotografica;

j) localizzazione geografica delle opere utilizzando la scheda A secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo;

k) perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore economico dell'opera realizzata e i costi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi nella situazione ante operam.

4. In caso di attraversamenti aerei che appaiono ininfluenti sotto il profilo della compatibilità idraulica, da dimostrarsi attraverso apposita relazione e che non prevedono la realizzazione di opere su area demaniale, la relazione di cui al comma 3, lettera c), potrà essere sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di opere su area demaniale e l'ininfluenza dell'attraversamento ai fini idraulici ed idrologici;

5. In caso di attraversamenti in subalveo, comunque da realizzarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, oltre alla documentazione tecnica di cui al comma 3, dovrà essere prodotta una relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento in funzione dell'evoluzione morfologica prevista dell'alveo. Se l'attraversamento in subalveo non prevede la realizzazione di opere in superficie su area demaniale, la relazione di cui al comma 3, lettera c), potrà essere sostituita da una dichiarazione attestante l'assenza di opere su area demaniale e l'ininfluenza dell'attraversamento ai fini idraulici ed idrologici.



6. In caso di interventi e opere di modesta rilevanza che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo, la documentazione di cui al comma 3, su indicazioni del Servizio concedente, può essere trasmessa in forma ridotta.

7. La documentazione tecnica allegata di cui ai commi 3 e 5 e la dichiarazione di cui al comma 4 sono firmate, a pena di inammissibilità, da tecnici abilitati in possesso delle competenze professionali, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea.

8. Alla domanda di concessione è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 93, comma 5-bis, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo è indicato nella Tabella B allegata al citato art. 93. Per i corsi d'acqua compresi nell'Allegato A della legge regionale n. 36/2015, detto importo copre sia l'istruttoria per il rilascio della concessione idraulica sia quella per il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 10.

Art. 8.

Istruttoria della domanda di concessione idraulica

1. Il Servizio concedente, nel caso di consegna dell'istanza in formato cartaceo, restituisce al richiedente una copia della domanda di concessione con l'attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosca che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria non sia stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento entro i termini suddetti senza una valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su specifica istanza del richiedente l'autorizzazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso:

a) nei casi in cui vengono richieste le integrazioni di cui al comma 1;

b) nei casi in cui si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal soggetto istante nel corso dell'istruttoria;

c) in tutti i casi in cui viene richiesta l'autorizzazione idraulica, nel periodo compreso tra la data di trasmissione della documentazione tecnica e la data di ricevimento dell'autorizzazione idraulica;

d) nei casi in cui vengono richiesti i versamenti dovuti per la sottoscrizione del disciplinare.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto nei casi di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Pubblicità delle domande

1. Il Servizio concedente, verificate l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione idraulica, mediante pubblicazione, per la durata di almeno giorni venti consecutivi, sul sito web della Regione Abruzzo. Al fine di dare la massima pubblicità alle domande pervenute, il Servizio concedente provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).

2. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire al Servizio concedente entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.

Art. 10.

Autorizzazione idraulica

1. Il presente regolamento disciplina, oltre i casi di autorizzazione idraulica di cui al regio decreto n. 523/1904, anche i casi nei quali è prevista una concessione idraulica che necessita del rilascio di titolo autorizzativo da parte dell'Autorità idraulica competente.

2. Il Servizio concedente, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria ed averne reso evidenza pubblica nei modi previsti dall'art. 9, acquisisce l'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del regio decreto n. 2669/1937, da parte delle strutture competenti di cui all'art. 3.

3. Relativamente ai corsi d'acqua di cui all'Allegato A della legge regionale n. 36/2015, l'importo delle spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica è stabilito dalla Tabella B allegata all'art. 93, comma 5 bis, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Detto importo copre anche le spese per il rilascio della concessione idraulica di cui al Titolo II.

4. Sui corsi d'acqua non compresi nell'Allegato A della legge regionale n. 36/2015, oltre alle spese di istruttoria di cui all'art. 7, comma 8, in favore del Servizio concedente, l'Autorità idraulica competente può richiedere al soggetto istante il pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica.

5. L'Autorità idraulica competente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, qualora ciò si renda necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica, assegnando al soggetto richiedente un congruo termine per il relativo adempimento, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, salvo proroghe. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, ne dà comunicazione al Servizio concedente che dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.

6. L'Autorità idraulica competente, ove ritenuto necessario, esegue il sopralluogo tecnico di verifica dello stato dei luoghi.

7. Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica e soggetti ad approvazione da parte della competente Autorità di Distretto idrografico, sono istruiti ai sensi delle presenti disposizioni solo a seguito del rilascio del parere favorevole da parte della medesima Autorità sullo studio di compatibilità idraulica.

8. L'Autorità idraulica competente, entro il termine di sessanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione da parte del Servizio concedente, rilascia l'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del regio decreto n. 2669/1937.

9. Il termine di cui al comma 8 è sospeso nei casi in cui vengono richieste le integrazioni di cui al comma 4.

10. Il termine di cui al comma 8 è interrotto nei casi di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Qualora l'Autorità idraulica competente si esprima in senso negativo, il Servizio concedente conclude il procedimento con un diniego espresso.

Art. 11.

Interventi ed opere soggette a nulla osta idraulico

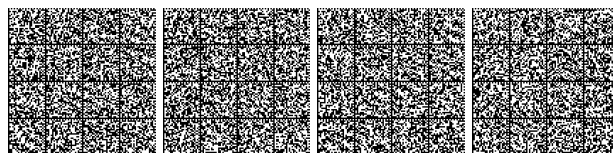
1. Il nulla osta idraulico è un provvedimento autorizzativo rilasciato dall'Autorità idraulica competente per la realizzazione di opere nelle pertinenze idrauliche, così come definite nel presente regolamento. Inoltre risulta necessario per lievi modifiche temporanee della geometria del corso d'acqua e che non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli utilizzi occasionali dell'area demaniale che non generano interferenze significative con la stessa (manifestazioni culturali, eventi sportivi, interventi di taglio piante e sfalcio erba).

2. Il procedimento per il rilascio del nulla osta idraulico è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.

3. Il rilascio del nulla osta idraulico non è soggetto al pagamento delle spese di istruttoria.

4. Sono esenti dal rilascio di nulla osta idraulico la realizzazione di opere e gli utilizzi occasionali dell'area demaniale da parte dell'Autorità idraulica competente.

5. La domanda, redatta secondo il modello di cui al comma 2, e gli allegati di cui al comma 6, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digi-



talmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro conformità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 6, possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo dell'importo vigente. Gli allegati di cui al comma 7, devono essere comunque riprodotti in forma digitale.

6. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita I.V.A.;

b) durata dell'occupazione dell'area demaniale e la motivazione;

c) esatta individuazione dell'area demaniale interessata, mediante l'indicazione di comune, località, indirizzo, confini e quantificazione della superficie demaniale da occupare, dati catastali delle particelle interessate ovvero limitrofe o confinanti con l'area interessata;

d) copia documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza e del codice fiscale.

7. Alla domanda sono allegati, altresì, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti tecnici da produrre su supporto informatico in formato PDF e firmati digitalmente da parte dei rispettivi sottoscrittori:

a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area per cui si richiede il nulla osta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, ZPS, SIN, SIR, ecc.);

b) corografia in scala 1:25.000 con ubicazione del bene demaniale per cui si richiede il nulla osta;

c) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:5.000 con ubicazione dell'area demaniale per cui si richiede il nulla osta;

d) stralcio della mappa catastale con indicazione dell'area demaniale per cui si richiede il nulla osta;

e) localizzazione geografica dell'area per cui si richiede il nulla osta, utilizzando la scheda A secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.

8. L'Autorità idraulica competente, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria, rilascia il nulla osta idraulico entro il termine di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

9. Nelle aree a pericolosità idraulica delimitate dal PSDA, il Servizio concedente avvia l'istruttoria a seguito della presentazione del parere positivo da parte della competente Autorità di Distretto, se previsto dalle vigenti NTC del PSDA.

10. L'Autorità idraulica competente ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa, qualora ciò si renda necessario ai fini del rilascio del nulla osta idraulico, assegnando al soggetto richiedente un congruo termine per il relativo adempimento, in ogni caso non superiore a trenta giorni, salvo proroghe. In caso di inadempimento entro il termine richiesto conclude il procedimento per improcedibilità dell'istruttoria.

11. Il termine di cui al comma 8 è sospeso nei casi in cui vengono richiesti il parere di cui al comma 9 e le integrazioni di cui al comma 10.

12. Il termine di cui al comma 8 è interrotto nei casi di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Qualora l'Autorità idraulica competente si esprima in senso negativo, il procedimento si conclude con un diniego espresso.

Capo III

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 12.

Cauzione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il soggetto richiedente è tenuto a depositare in favore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 92-bis della legge regionale n. 7/2003 come integrato e modificato dall'art. 72, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005

e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)), prima della sottoscrizione del disciplinare, una cauzione infruttifera pari ad una annualità del canone previsto.

2. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20.

3. In caso di rinnovo della concessione idraulica, il Servizio concedente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.

4. La cauzione può essere costituita anche attraverso fidejussione bancaria o assicurativa.

5. La cauzione è incamerata dalla Regione Abruzzo nei casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 13.

Polizze assicurative per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione

1. Il soggetto richiedente, prima della firma del disciplinare di cui all'art. 15, è obbligato a stipulare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa che copra:

a) i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

b) il concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per tutta la durata della concessione;

c) le spese occorrenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di rimozione delle opere di attraversamento o fiancheggiamento di corsi d'acqua demaniali.

2. Il massimale per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera a), è pari al 5 per cento del valore dell'opera, come da perizia giurata di stima di cui all'art. 7, comma 1, lettera k), con un minimo di euro 25.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio lavori e cessa alla data di rilascio del certificato di collaudo delle opere o comunque decorsi novanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione di fine lavori.

3. Il massimale per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera b), è pari all'1 per cento del valore dell'opera, come da perizia giurata di stima di cui all'art. 7, comma 1, lettera k), con un minimo di euro 25.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio lavori e cessa alla data di scadenza della concessione.

4. Il massimale per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera c), è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere realizzate, come da perizia giurata di stima di cui all'art. 7, comma 1, lettera k), aumentata del 2 per cento per ogni anno di durata della concessione e comunque non inferiore ad euro 10.000,00. La copertura assicurativa per detto titolo decorre dalla data di inizio lavori e cessa il centottantesimo giorno decorrente dalla data di scadenza della concessione, previo accertamento, da parte del Servizio concedente, dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni *ante operam*.

5. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non sono dovute in assenza di opere. In tal caso il Servizio concedente ne fa esplicita menzione nel disciplinare di concessione.

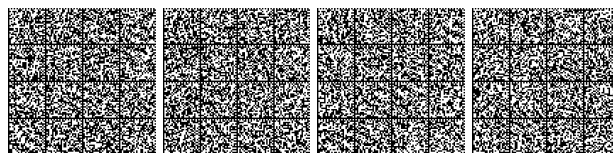
Art. 14.

Canone

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati dall'art. 92-bis, commi 3 e seguenti, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I canoni sono dovuti per anno solare e dovranno essere versati anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

3. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non faccia uso in tutto o in parte del bene demaniale concesso, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia, previo accertamento da parte del Servizio concedente dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni *ante operam*.



4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'art. 19, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla data di avvenuto pagamento.

5. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 15.

Disciplinare di concessione idraulica

1. Il Servizio concedente, acquisita l'autorizzazione idraulica dell'Autorità idraulica competente, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato nell'Allegato A.

2. Il Servizio concedente approva il disciplinare di cui al comma 1 con determinazione dirigenziale sottoscritta anche dal responsabile del procedimento ed invita il richiedente alla firma del disciplinare entro un termine che in ogni caso non può eccedere trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione del disciplinare, ove necessari presso il competente ufficio finanziario, sono a carico del soggetto richiedente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, il soggetto richiedente è obbligato a presentare le polizze di cui all'art. 13 e ad effettuare il versamento:

- a) del deposito cauzionale di cui all'art. 12;
- b) del canone demaniale di cui all'art. 14;
- c) di eventuali somme pregresse relative a canoni non corrisposti.

4. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.

5. Il disciplinare è vincolante per le parti sin dalla sua sottoscrizione.

6. Il concessionario è tenuto a custodire la copia del disciplinare e della determinazione di cui ai commi 1 e 2; in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente ed a chiedere il rilascio dei duplicati con rimborso delle relative spese.

7. Il disciplinare contiene le condizioni cui è vincolata la concessione. In particolare in esso sono indicati:

a) estremi identificativi del soggetto concessionario:

1) persone fisiche: dati anagrafici, fiscali, di residenza, ecc.;

2) persone giuridiche: ragione sociale, sede, dati fiscali, dati del titolare o del legale rappresentante, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc.;

b) localizzazione della concessione;

c) interventi ed opere oggetto di concessione (descrizione delle modalità esecutive dell'intervento, della tipologia costruttiva delle opere e delle caratteristiche funzionali delle stesse);

d) finalità e destinazione d'uso (descrizione delle motivazioni per le quali è rilasciata la concessione);

e) codice identificativo della concessione idraulica;

f) obblighi del concessionario durante la fase esecutiva dei lavori;

g) obblighi del concessionario nella fase di esercizio delle opere;

h) garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi;

i) durata della concessione idraulica;

j) importo del canone annuo;

k) obblighi del concessionario al termine della concessione.

Art. 16.

Durata della concessione idraulica

1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea.

2. La durata della concessione idraulica non può essere, di norma, superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente.

Capo IV

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 17.

Cessazione della concessione idraulica

1. Sono causa di cessazione della concessione idraulica:

- a) la naturale scadenza del termine senza rinnovo;
- b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

Art. 18.

Rinuncia della concessione idraulica

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando apposita istanza al Servizio concedente.

2. Il Servizio concedente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 20.

3. In caso di rinuncia deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso e in ogni caso fino alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi, previo accertamento da parte del Servizio concedente.

Art. 19.

Revoca e decadenza della concessione idraulica

1. Il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, previo avviso ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

2. Il Servizio concedente, fermo restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì dichiarare, previa diffida, la decadenza della concessione nei seguenti casi:

a) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e/o nel disciplinare di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;

c) cessione o subconcessione a terzi.

3. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda.

4. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.

5. Il provvedimento di decadenza contiene il termine entro il quale devono essere rimossi i manufatti realizzati.

Art. 20.

Obblighi del concessionario al termine della concessione

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione idraulica ai sensi dell'art. 21, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area demaniale occupata e provvede, salvo quanto disposto al comma 4, a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, fatta salva la necessità di espressa autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità.

2. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.

3. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la regione provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi della polizza di cui all'art. 13.



4. Il Servizio concedente, per ragioni idrauliche o di pubblico interesse, può ritenere opportuno non obbligare il concessionario alla rimozione delle opere realizzate in aree appartenenti al demanio idrico. In tal caso le opere saranno acquisite al demanio idrico.

Capo V

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE IDRAULICA

Art. 21.

Rinnovo

1. La concessione idraulica può essere rinnovata alla sua scadenza, se non vi sono variazioni sostanziali nelle opere realizzate in area demaniale.

2. La domanda di rinnovo è presentata al Servizio concedente almeno sei mesi prima della scadenza, allegando copia delle ricevute dei canoni relativi alle annualità precedenti.

3. Alla domanda di rinnovo è allegata una relazione, firmata da un tecnico abilitato in possesso delle competenze professionali, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei paesi dell'Unione europea, nella quale si attesta che non vi è stata modificazione dello stato dei luoghi significativa sotto il profilo idraulico e morfologico e che non sono state apportate variazioni alle opere realizzate. Il Servizio concedente può richiedere le integrazioni documentali ritenute necessarie.

4. Il rinnovo della concessione idraulica è soggetto alle procedure di cui all'art. 10 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente solo nei casi di accertata e documentata insufficiente officiosità idraulica dell'opera.

5. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini di cui al comma 2 ed il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la data di scadenza in pendenza della determinazione del Servizio concedente, a condizione che quest'ultimo abbia già acquisito agli atti l'autorizzazione idraulica per il rinnovo della concessione da parte dell'Autorità idraulica competente.

6. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini, l'istanza viene istruita, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per il periodo intercorrente tra la scadenza ed il rinnovo della concessione, aumentato del 20 per cento così come stabilito dall'art. 28 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)) e successive modificazioni ed integrazioni.

7. All'atto del rinnovo della concessione, il Servizio concedente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.

Art. 22.

Subentro

1. La concessione idraulica non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente.

2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

a) morte del concessionario;

b) alienazione del fondo a servizio del quale è stata rilasciata la concessione;

c) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata rilasciata la concessione idraulica.

3. Salvo il caso di cui al comma 2, lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi entro sessanta giorni dalla morte del concessionario, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal titolare della concessione idraulica e dall'interessato al subentro, entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

Art. 23.

Varianti

1. È vietato apportare varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni o altro alle opere oggetto di concessione, senza specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio concedente.

2. Le varianti possono essere di tipo «sostanziale» ovvero di tipo «non sostanziale».

3. Per varianti sostanziali si intendono modifiche alla concessione originaria relative a:

a) variazione in aumento della superficie demaniale occupata;

b) modifica delle opere;

c) modifica della finalità per cui è assentita la concessione;

d) qualsiasi modifica che comporti variazioni della sezione idraulica, che preveda la realizzazione di nuove opere in alveo o che influisca sulla regimazione idraulica del corso d'acqua interessato.

4. Tutte le altre varianti, fatti salvi ulteriori provvedimenti adottati per particolari circostanze dalla Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale preposto alla gestione e tutela delle aree demaniali fluviali, sono considerate di tipo «non sostanziale».

5. In caso di variante di tipo non sostanziale, il concessionario presenta apposita istanza con le modalità previste dall'art. 7, comma 1. Alla domanda sono allegate:

a) copia documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza;

b) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria;

c) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare e relativi elaborati tecnici e tavole descrittive.

6. Le domande di variazione giudicate non sostanziali non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione di pareri.

7. Il provvedimento con il quale si autorizzano le varianti non sostanziali alla concessione idraulica originaria sarà costituito da apposita determinazione del dirigente del Servizio concedente. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

8. Le domande di variazione sostanziale alla concessione idraulica sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuove concessioni idrauliche.

Capo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER INTERVENTI DI POLIZIA IDRAULICA

Art. 24.

Interventi non soggetti a concessione idraulica

1. Ferma restando la necessità del rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'art. 10, non sono soggette a concessione idraulica né a pagamento di canone:

a) realizzazione di opere idrauliche di difesa e gli interventi di sistemazione fluviale che non prevedono occupazione di aree del demanio idrico fluviale;

b) opere di difesa e sistemazione idraulica (quali muri di contenimento, briglie, scogliere, ecc.) ed opere idrauliche in genere che prevedono occupazione di aree del demanio idrico fluviale;

c) accesso in alveo per pulizie, taglio vegetazione e manutenzione opere idrauliche;

d) interventi di pulizia e di risagomatura degli alvei e di ripristino delle sezioni idrauliche senza asportazione di materiale litoide dall'alveo;

e) interventi di manutenzione ordinaria di opere esistenti e già cessate e che non comportino modificazioni sostanziali dell'opera stessa.

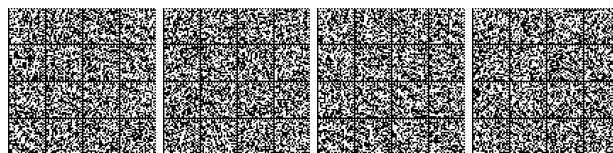
Capo VII

CONCESSIONE IDRAULICA IN SANATORIA

Art. 25.

Istanza di concessione idraulica in sanatoria

1. La richiesta di concessione idraulica in sanatoria è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'art. 7. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive



modificazioni ed integrazioni, relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere.

2. Alla domanda di concessione idraulica in sanatoria è allegata, a pena di inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 93, comma 5-bis, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nei casi previsti dall'art. 8, comma 3, ed è interrotto nei casi previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Art. 26.

Criteri per il rilascio della concessione idraulica in sanatoria

1. Ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dall'applicazione del già citato regio decreto n. 523/1904, le domande di concessione in sanatoria sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuove concessioni idrauliche.

2. Nel corso dell'istruttoria, il Servizio concedente, nel rispetto dell'art. 10, acquisisce l'autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto n. 523/1904 ed in ordine a quanto sancito al Capo I del regio decreto n. 2669/1937, da parte delle strutture competenti di cui all'art. 3.

3. Qualora l'Autorità idraulica competente si esprima in senso negativo, ne dà comunicazione al Servizio concedente, il quale invita il richiedente la concessione a presentare un progetto di adeguamento delle opere compatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, assegnando un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni. Il richiedente trasmette il progetto di adeguamento anche all'Autorità idraulica competente per il parere di cui all'art. 10.

4. Decorsi senza alcun esito i termini di cui al comma 3, il Servizio concedente emette il provvedimento di diniego al rilascio della concessione idraulica in sanatoria ed obbliga il richiedente o altro soggetto titolato agli adempimenti di cui all'art. 20.

5. Per opere pubbliche o infrastrutture di pubblica utilità (attraversamenti stradali, ferroviari, acquedotti, gasdotti), il rilascio della concessione idraulica in sanatoria è soggetta alle procedure di cui all'art. 10 per il rilascio dell'autorizzazione idraulica solo nei casi di accertata e documentata insufficiente officiosità idraulica dell'opera.

TITOLO III

LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

Capo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 27.

Definizione di concessione di area demaniale

1. Il provvedimento di concessione di area demaniale è un atto amministrativo discrezionale mediante il quale la regione attribuisce al soggetto richiedente, subordinatamente all'accettazione ed al rispetto di specifica scrittura privata, particolari facoltà di godimento inerenti l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico fluviale. Le scritture private sono soggette a registrazione, presso il competente ufficio finanziario, solo se l'ammontare dell'imposta risulti superiore o uguale ad euro 200,00. Nei casi in cui l'ammontare dell'imposta risulti inferiore ad euro 200,00, le scritture private sono soggette a registrazione, presso il competente ufficio finanziario, solo in caso d'uso.

2. Trattandosi di aree demaniali appartenenti al demanio idrico statale gestito dalla Regione Abruzzo, nel caso di rilascio di concessione è dovuto il pagamento di canone demaniale. È sempre dovuto invece il pagamento di una somma a titolo di spese di istruttoria.

3. Ai fini del presente articolo, il Servizio concedente provvede alla ricognizione delle aree del demanio idrico di cui ha la gestione e redige l'inventario delle aree in concessione mediante GIS (Sistema informativo geografico), o quantomeno individuando le stesse in relazione alle particelle catastali limitrofe o confinanti

Art. 28.

Interventi soggetti al rilascio di concessione di area demaniale

1. Ad eccezione dei casi indicati al comma 2, sono soggette a concessione di area demaniale tutti gli utilizzi e le occupazioni del demanio idrico come definito catastalmente, senza realizzazione di opere, oppure con eventuale collocazione di modesti manufatti - da destinarsi a servizio esclusivo dell'utilizzo del terreno medesimo - purché di tipo provvisorio, completamente e facilmente amovibili e compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua, ovvero depositi di materiale di tipo temporaneo compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua. In ogni caso sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare nelle norme tecniche di attuazione del P.S.D.A.

2. Non sono soggette a concessione demaniale le occupazioni del demanio idrico per l'uso agro-silvo-pastorale la cui superficie non eccede un ettaro e sulle quali non sono previste piantagioni arboree quali vigneti, frutteti, pioppeti ecc., le cui aree ricadono nelle zone di pericolosità idraulica perimetrate nel P.S.D.A., oppure quelle che, pur non essendo state classificate o non comprese nella suddetta categoria, sono interessate da previsioni per la realizzazione di nuovi volumi naturali di invaso e/o di opere idrauliche intese alla riduzione del rischio idraulico. Salvo il caso in cui l'utilizzatore non intenda acquisire i diritti di utilizzo esclusivo dell'area, in tal caso dovrà formulare normale richiesta di concessione ai sensi degli articoli 29 e 30.

3. Ferma restando la necessità del possesso dell'autorizzazione all'esercizio della attività economica nel rispetto della normativa vigente sia per le attività di servizio che per quelle da questa diverse, le destinazioni d'uso per le quali può essere richiesta la concessione dell'area demaniale, purché non in contrasto con le N.T.A. del P.S.D.A. e conformi all'autorizzazione idraulica di cui all'art. 10, ove prevista ai sensi del regio decreto n. 523/1904, sono le seguenti:

- a) agricolo;
- b) sociale, ricreativo o sportivo, pubblico o privato, senza fini di lucro;
- c) residenziale (pertinenza di abitazioni, giardini, posto auto e simili);
- d) industriale, commerciale, artigianale, sportivo ed altre attività assimilabili con lo scopo di lucro;
- e) pesca sportiva su specchi acquei ricadenti in aree demaniali (fino al limite del Demanio marittimo);
- f) banchine e pontili fluttuanti o fissi senza sovrastrutture ricadenti in aree demaniali anche a scopo di lucro;
- g) occupazioni con cartelli pubblicitari;
- h) riserve naturali, parchi fluviali o lacuali o comunque per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui al comma 3, dell'art. 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Capo II

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA

Art. 29.

Domanda di concessione di area demaniale

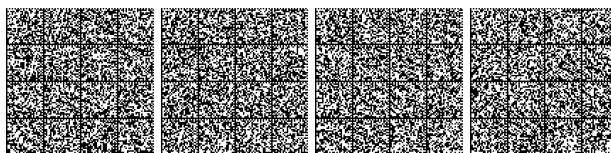
1. Il procedimento per il rilascio della concessione di area demaniale è avviato, su istanza di parte, con la presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 30 e redatta esclusivamente, pena la sua inammissibilità, secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.

2. Possono presentare domanda di concessione di area demaniale sia persone fisiche che persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che siano in possesso dei requisiti indispensabili per poter contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 30.

Modalità di presentazione della domanda di concessione di area demaniale

1. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'art. 29, e gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere riprodotti in forma digitale tramite processo di scansione, convertiti in formato PDF e firmati digitalmente da chi li detiene (il professionista delegato oppure il soggetto che presenta la domanda) per attestarne la loro con-



formità all'originale. Il pagamento dell'imposta di bollo vigente deve essere effettuato utilizzando il modulo F24 dell'Agenzia delle entrate. La documentazione firmata digitalmente è inviata al Servizio concedente a mezzo PEC. In alternativa, l'istanza e gli allegati di cui al comma 2 possono essere trasmessi al Servizio concedente in formato cartaceo. In tal caso, sull'istanza va applicato il bollo dell'importo vigente. Gli allegati di cui al comma 3 devono essere comunque riprodotti in forma digitale.

2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:

a) dati identificativi del richiedente, comprensivi del codice fiscale, indicando, se si tratta di ente, la natura giuridica, il legale rappresentante e la partita I.V.A.;

b) durata della concessione e l'oggetto della stessa mediante illustrazione della destinazione d'uso esclusiva che si ipotizza del bene demaniale, le eventuali esperienze maturate nel settore dal richiedente ed ogni altro elemento di specifica quantificazione soggettiva ed oggettiva;

c) esatta individuazione dell'area demaniale interessata, mediante l'indicazione di comune, località, indirizzo, confini e quantificazione della superficie demaniale da occupare, dati catastali delle particelle interessate ovvero limitrofe o confinanti con l'area interessata;

d) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettere aa) e bb), del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, delle certificazioni relative ai dati riportati nel casellario generale giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti;

e) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, riferita ai familiari conviventi dei soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011, nei casi disciplinati dall'art. 83 del medesimo decreto, al fine di consentire al Servizio procedente di poter richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia di cui al Capo II del decreto legislativo n. 159/2011;

f) copia documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive l'istanza e del codice fiscale;

g) qualora il richiedente si avvalga di professionista abilitato per la definizione della pratica dovrà adempiere a tutti gli obblighi in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso di cui alla legge regionale n. 15/2019 ed alla DGR 265/2020. Qualora non si avvalga di professionista esterno abilitato, il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

3. Alla domanda sono allegati, altresì, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti tecnici da produrre su supporto informatico in formato PDF e firmati digitalmente da parte dei rispettivi sottoscrittori:

a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell'area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, ZPS, SIN, SIR, ecc.);

b) relazione tecnica che illustri la destinazione d'uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo e le eventuali opere ed interventi da realizzare;

c) relazione idraulica e, nei casi di interferenza con il buon regime idraulico del corso d'acqua, calcolo di verifica idraulica considerando, per il calcolo delle portate, un tempo di ritorno non inferiore ai duecento anni;

d) corografia in scala 1:25.000 con ubicazione del bene demaniale richiesto;

e) stralcio della carta tecnica regionale (CTR) in scala 1:5.000 con ubicazione dell'area demaniale richiesta;

f) stralcio della mappa catastale con indicazione dell'area demaniale richiesta in concessione in uso esclusivo e delle eventuali opere che si intendono realizzare e/o che comportino variazione dello stato dei luoghi;

g) sezioni e profili longitudinali e/o trasversali in numero ed estensione sufficienti dell'area da concedere;

h) indicazione e quantificazione dell'area demaniale richiesta in concessione in uso esclusivo, specificando l'area delle eventuali superfici demaniali coperte esistenti o da realizzare nel rispetto della normativa vigente in materia di polizia idraulica e delle indicazioni impartite dal Servizio concedente e dall'Autorità idraulica competente;

i) documentazione fotografica (panoramica e particolare) e/o file di videoripresa in cui venga raffigurato, all'attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;

j) localizzazione geografica delle opere utilizzando la scheda A secondo il modello predisposto dal Servizio concedente e reso disponibile pubblicamente sul sito internet della Regione Abruzzo.

4. La documentazione tecnica allegata di cui al comma 3 è firmata, a pena di inammissibilità, da tecnici abilitati in possesso delle competenze professionali, ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea.

5. Alla domanda di concessione è allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 93, comma 5-bis, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31.

Inammissibilità della domanda e improcedibilità dell'istruttoria

1. Sono causa di inammissibilità della domanda di concessione di area demaniale:

a) l'omissione o l'irregolarità dei dati e della documentazione indicati nell'art. 30;

b) l'indisponibilità del bene demaniale richiesto, perché già concesso o comunque già assentito in uso esclusivo ad altro soggetto;

c) l'utilizzo ritenuto non compatibile con le finalità del demanio idrico.

Art. 32.

Istruttoria della domanda di concessione di aree demaniali

1. Il Servizio concedente, nel caso di consegna dell'istanza in formato cartaceo, restituisce al richiedente una copia della domanda di concessione con l'attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosca che il versamento della somma predeterminata per le spese di istruttoria non sia stato effettuato in tutto o in parte o che alcuni degli elaborati tecnici devono essere completati o regolarizzati ovvero integrati in quanto non allegati, assegna un termine, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la regolarizzazione oppure per l'integrazione dei medesimi. Il mancato adempimento entro i termini suddetti senza una valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di trenta giorni, da concedersi su specifica istanza del richiedente l'autorizzazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda, della quale viene data comunicazione al soggetto istante.

2. Nel caso di regolarizzazione degli atti, ai fini dell'attestazione della data di presentazione della domanda, la data di presentazione è quella dell'acquisizione agli atti d'ufficio dei documenti tecnici completi o regolarizzati ovvero integrati e del versamento completo delle spese d'istruttoria.

3. Nel caso la domanda di concessione riguardi beni demaniali ubicati all'interno di aree sottoposte a particolari vincoli, laddove la normativa vigente non preveda specifici atti di assenso dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, il Servizio concedente provvede comunque a darne notizia alla competente Amministrazione, per eventuali osservazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso:

a) nei casi in cui vengono richieste le integrazioni di cui al comma 1;

b) nei casi in cui si verifichi la necessità di acquisire documentazione suppletiva dal soggetto istante nel corso dell'istruttoria;

c) nei casi in cui si renda necessario acquisire l'autorizzazione idraulica di cui all'art. 10, nel periodo compreso tra la data di trasmissione della documentazione tecnica e la data di ricevimento dell'autorizzazione;

d) in tutti i casi in cui si rende necessario acquisire eventuali pareri e/o autorizzazioni;

e) nei casi in cui vengono richiesti i versamenti per la sottoscrizione della scrittura privata.



6. Il termine di cui al comma 4 è interrotto nei casi di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 33.
Pubblicità delle domande

1. Il Servizio concedente, verificate l'ammissibilità della domanda e la procedibilità dell'istruttoria ai sensi dell'art. 32 ed acquisita l'eventuale autorizzazione idraulica di cui all'art. 10 o nulla osta idraulico di cui all'art. 11, rende di evidenza pubblica la domanda di concessione idraulica, mediante pubblicazione, per la durata di almeno venti giorni consecutivi, sul sito web della Regione Abruzzo. Al fine di dare la massima pubblicità alle domande pervenute, il Servizio concedente provvede a dare notizia della domanda e dell'avvio del procedimento anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.).

2. L'avviso di cui al comma 1 contiene le informazioni concernenti:

- a) i dati identificativi del richiedente comprensivi del codice fiscale e/o della partita IVA;
- b) l'individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi di riferimento con foglio e particelle limitrofe, frontiste o adiacenti;
- c) la superficie e la destinazione dell'uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
- d) la data di ricevimento della domanda di concessione;
- e) ogni altro elemento utile.

3. Le ulteriori domande nonché le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, dei titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire al Servizio concedente entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui pervenissero più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione della stessa ai sensi del comma 1, il Servizio concedente provvede alla contestuale pubblicazione delle domande concorrenti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 34.
Domande concorrenti

1. Le domande presentate secondo le modalità di cui all'art. 29, che riguardano la concessione dello stesso bene demaniale o parte di esso, dichiarate o da dichiarare procedibili secondo le modalità previste dall'art. 32, sono considerate concorrenti se presentate entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 33, comma 1.

2. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti, di cui al comma 4 dell'art. 33, non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

3. In caso di concorso di più domande, l'assegnazione della concessione viene effettuata attraverso una successiva comparazione, tramite procedura negoziata, al fine di selezionare la proposta che offre maggiori garanzie di proficua utilizzazione del bene demaniale, con ciò intendendo quella che offre il maggior rialzo sul canone di concessione posto a base di gara. Il canone di concessione a base di gara è dato dal canone di concessione unitario più conveniente in relazione all'uso richiesto dai concorrenti per l'area demaniale oggetto di richiesta.

4. Il rilascio di concessioni di aree demaniali destinate ad uso agricolo con superficie concessa di estensione inferiore a 10 mila mq non viene assoggettato a procedura comparativa di cui al comma 3, in quanto gli usi cui sono destinati i beni demaniali concessi non si configurano come attività economicamente rilevanti, cioè suscettibili di apprezzamento in termini economici; in tali casi è riconosciuto, in caso di opposizioni pervenute nella fase di pubblicazione di cui all'art. 33, comma 3, un diritto di prelazione a favore dei proprietari di fondi contigui al bene oggetto di concessione.

5. Per la partecipazione alla procedura negoziata, i concorrenti invitati devono produrre i documenti previsti nella lettera-invito nonché una relazione da cui si evinca l'attività che si intende svolgere e l'eventuale interesse pubblico, le attrezzature fisse e/o amovibili previste, tutte le azioni finalizzate a valorizzare il bene oggetto di concessione, le eventuali esperienze maturate nel settore ed ogni altro elemento di specifica qualificazione soggettiva ed oggettiva.

6. In caso di parità nel rialzo offerto per il canone di concessione, la scelta avviene sulla base dei seguenti criteri, considerati secondo un ordine decrescente di priorità:

- a) rispondenza dell'utilizzo del bene demaniale ad un più rilevante interesse pubblico;
- b) realizzazione di attrezzature non fisse e completamente amovibili;
- c) maggiore valorizzazione del bene demaniale.

7. In caso di ulteriore parità si procede al sorteggio o, qualora tra le offerte collocatesi in posizione paritaria al termine della valutazione comparativa, sia inserita anche la proposta di un precedente concessionario, viene data preferenza a quest'ultimo.

8. Si prescinde dall'espletamento della procedura ad evidenza pubblica quando la concessione di area demaniale viene richiesta da enti pubblici per la realizzazione di opere di interesse generale ovvero per il perseguimento di una finalità pubblica o per uso privato senza scopo di lucro; in ogni caso le richieste di concessione provenienti da enti pubblici per finalità di interesse generale hanno preminenza rispetto a qualsiasi altra domanda concorrente formulata da soggetti privati.

9. Il Servizio concedente, ove ritenuto opportuno, per la valutazione delle domande concorrenti e l'individuazione del soggetto concessionario, si avvale delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico-amministrativo - Sezione lavori pubblici).

Art. 35.
Osservazioni e opposizioni

1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio concedente entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 33, comma 1.

2. Il Servizio concedente valuta le osservazioni e le opposizioni pervenute entro i termini, dandone conto nel provvedimento conclusivo del procedimento.

Capo III
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 36.
Rilascio della concessione

1. La concessione è rilasciata con provvedimento del Servizio concedente, previo pagamento del canone annuo e della cauzione determinati a norma dell'art. 37, delle spese di istruttoria, nonché degli eventuali canoni pregressi, in caso di occupazione in assenza di titolo, comprensivi degli interessi legali maturati e degli indennizzi di cui all'art. 28 della legge regionale n. 1/2012.

2. Il provvedimento di concessione prevede l'obbligo per il concessionario dell'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali interessati, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

3. Tutti i provvedimenti di concessione rilasciati nell'anno solare (periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre) vengono pubblicati sul B.U.R.A.T. entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. La pubblicazione può avvenire anche mediante tabella riepilogativa in cui vengano indicati:

- a) i dati identificativi del concessionario comprensivi di codice fiscale e/o della partita IVA;
- b) la superficie concessa espressa in mq e la destinazione d'uso dell'area demaniale;
- c) la scadenza della concessione demaniale.

Art. 37.
Cauzione

1. A garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il soggetto richiedente è tenuto a depositare in favore della Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 92-bis, comma 2, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, prima della sottoscrizione della



scrittura privata, una cauzione infruttifera pari ad una annualità del canone previsto e comunque non inferiore a quello indicato nella tabella F allegata all'art. 92, comma 2, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla scadenza della concessione la cauzione viene restituita su richiesta del concessionario, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 45.

3. In caso di rinnovo della concessione di area demaniale, il Servizio concedente richiede un'integrazione della cauzione al fine di adeguarla al canone come rideterminato.

4. La cauzione può essere costituita anche attraverso fidejussione bancaria o assicurativa.

5. La cauzione è incamerata dalla Regione Abruzzo nei casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 38.

Polizze assicurative per danni subiti dalla Regione Abruzzo e spese di rimozione

1. Per le concessioni che comportino la realizzazione di strutture e/o di opere d'arte, il soggetto richiedente, prima della firma della scrittura privata di cui all'art. 40, è obbligato a stipulare una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia degli interventi di rimozione delle eventuali opere realizzate e/o degli eventuali danni subiti dalla Regione Abruzzo. A tal fine, prima della firma della scrittura privata, il richiedente la concessione deve presentare al Servizio concedente il progetto di ripristino dello stato dei luoghi corredato da una perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato, da cui risulti l'ammontare dei costi necessari per la rimozione delle opere in area demaniale ed il ripristino dei luoghi allo *status quo ante*. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dell'occupazione e cessa il centottantesimo giorno decorrente dalla data di scadenza della concessione, previo accertamento, da parte del Servizio concedente, dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi allo *status quo ante* e/o degli eventuali danni subiti dalla Regione Abruzzo.

Art. 39.

Canone

1. I canoni per le concessioni di cui al presente regolamento sono determinati dall'art. 92-bis, comma 1, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo i coefficienti di utilizzazione per le diverse tipologie d'uso di cui alla D.G.R. 26 aprile 2010, n. 324 e dalla legge regionale n. 1/2012.

2. I canoni sono dovuti per anno solare e dovranno essere versati anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

3. Il canone decorre dalla data dell'atto di concessione ed è dovuto anche qualora il concessionario non faccia uso in tutto o in parte del bene demaniale concesso, salvo il diritto di rinuncia cui consegue la liberazione dal pagamento del canone con decorrenza dall'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata la rinuncia, previo accertamento da parte del Servizio concedente dell'avvenuta rimozione delle opere realizzate in area demaniale con ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni *ante operam*.

4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, fermo restando quanto previsto all'art. 44, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla data di avvenuto pagamento.

5. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali.

Art. 40.

Scrittura privata di concessione di area demaniale

1. Il Servizio concedente, acquisita l'eventuale autorizzazione idraulica di cui all'art. 10 o il nulla osta idraulico di cui all'art. 11 ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia, redige la scrittura privata secondo lo schema indicato nell'Allegato B.

2. Il Servizio concedente approva la scrittura privata di cui al comma 1 con determinazione dirigenziale sottoscritta anche dal responsabile del procedimento ed invita il richiedente alla firma della scrittura privata entro un termine che in ogni caso non può eccedere trenta giorni. Gli oneri e gli adempimenti per la registrazione presso il competente ufficio finanziario della scrittura privata, se previsti, sono a carico del soggetto richiedente.

3. La scrittura privata di concessione di area demaniale è redatta in forma di scrittura privata non autenticata in triplo originale in carta uso bollo (una copia sarà rilasciata al concessionario, una copia resterà agli atti del Servizio concedente, una copia sarà repertoriata) ed è l'atto con il quale la Regione Abruzzo concede l'utilizzo temporaneo del bene del demanio idrico, subordinatamente al rispetto, da parte del concessionario, di specifici obblighi, condizioni e prescrizioni.

4. Entro il termine di cui al comma 2 il soggetto richiedente è obbligato a presentare le polizze di cui all'art. 38 e ad effettuare il versamento:

a) del deposito cauzionale di cui all'art. 37;

b) del canone demaniale di cui all'art. 39;

c) di eventuali somme pregresse relative a canoni, nel caso di concessioni di aree demaniali in sanatoria.

5. La mancata firma della scrittura privata, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.

6. La scrittura privata è vincolante per le parti sin dalla sua sottoscrizione.

7. Il concessionario è tenuto a custodire la copia della scrittura privata e della determinazione di approvazione della stessa; in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente ed a chiedere il rilascio dei duplicati con rimborso delle relative spese.

8. La scrittura privata costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni cui è vincolata la concessione. In particolare in esso sono indicati:

a) estremi identificativi del soggetto concessionario:

1) persone fisiche: dati anagrafici, fiscali, di residenza, ecc.;

2) persone giuridiche: ragione sociale, sede, dati fiscali, dati del titolare o del legale rappresentante, numero e data di iscrizione alla C.C.I.A.A., ecc.;

b) localizzazione della concessione;

c) finalità e destinazione d'uso (descrizione delle motivazioni per le quali è rilasciata la concessione);

d) codice identificativo della concessione di area demaniale;

e) obblighi del concessionario;

f) garanzie e prescrizioni particolari da osservarsi;

g) durata della concessione di area demaniale;

h) importo del canone annuo.

Art. 41.

Durata della concessione di area demaniale

1. I beni demaniali possono essere oggetto di concessione temporanea.

2. La concessione di area demaniale potrà avere la seguente durata massima:

a) fino a diciannove anni per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, ad attività di interesse pubblico e sociale o finalizzate al perseguimento degli obiettivi di sicurezza nell'ambito del bacino interessato;

b) fino a sei anni per usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario.

Capo IV

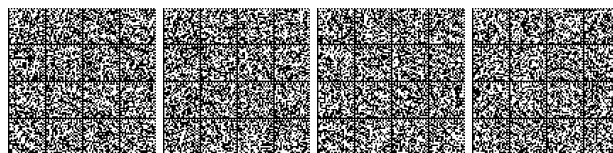
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 42.

Cessazione della concessione di area demaniale

1. Sono causa di cessazione della concessione di area demaniale:

a) la naturale scadenza del termine senza rinnovo;



b) la morte del concessionario qualora non venga richiesto il subentro da parte degli aventi causa entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la modifica del contesto in caso di eventi naturali.

Art. 43.

Rinuncia della concessione di area demaniale

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza naturale, presentando apposita istanza al Servizio concedente.

2. Il Servizio concedente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 45.

3. In caso di rinuncia deve comunque essere corrisposto il canone relativo all'annualità in corso e in ogni caso fino alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 44.

Revoca della concessione di area demaniale

1. Il Servizio concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento e senza obbligo di alcun indennizzo, la concessione, con semplice preavviso di trenta giorni, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

2. Il Servizio concedente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può altresì revocare la concessione nei seguenti casi:

a) incompatibilità con gli obiettivi e le finalità istituzionali cui è preposto il Servizio concedente nonché con qualunque altra necessità connessa con motivi di pubblica utilità;

b) accertamento di effetti dannosi causati dall'utilizzo delle aree al regime del corso d'acqua o non più compatibili ai fini del regio decreto n. 523/1904;

c) riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro tre mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del Servizio concedente, in relazione ad inadempienze o mancato rispetto degli obblighi cui è tenuto il concessionario;

d) mancato uso del bene demaniale per un triennio consecutivo;

e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;

f) cessione o sub-concessione a terzi;

g) mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e/o nel disciplinare di concessione;

h) inserimento dell'area concessa all'interno di aree sottoposte a particolari vincoli che, di fatto, ne rendono incompatibile l'utilizzo.

3. Il concessionario decade qualora, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di trenta giorni, non vi provveda.

4. La revoca della concessione di area demaniale è disposta unilateralmente da parte del Servizio concedente ed è adottata con apposita determinazione dirigenziale.

5. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità contrattuale in corso alla data di emissione del provvedimento di decadenza.

6. Il provvedimento di revoca contiene il termine entro il quale deve essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 45.

Obblighi del concessionario al termine della concessione di area demaniale

1. Qualora non intenda chiedere il rinnovo della concessione idraulica di area demaniale ai sensi dell'art. 46, alla sua scadenza il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area demaniale occupata e provvede a sua cura e spese alla rimozione delle eventuali opere realizzate e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Agli stessi obblighi è tenuto il concessionario in caso di cessazione della concessione per rinuncia, revoca o decadenza.

3. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, la regione provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative ovvero avvalendosi della polizza di cui all'art. 38.

Capo V

PROCEDIMENTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE

Art. 46.

Rinnovo

1. La procedura di rinnovo della concessione di area demaniale è soggetta alle stesse modalità e prescrizioni previste dal presente regolamento per il rilascio di nuova concessione.

2. L'istanza di rinnovo della concessione deve essere presentata al Servizio concedente almeno sessanta giorni prima della scadenza. Alla richiesta di rinnovo deve essere allegata la documentazione prescritta dall'art. 30. Nel caso in cui non vengano introdotte modifiche alla concessione, la documentazione tecnica di cui all'art. 30, comma 3, può essere omessa. In tal caso, alla domanda di rinnovo, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante l'assenza di modificazione dello stato dei luoghi rispetto alla precedente concessione per cui si chiede il rinnovo.

3. All'istanza di rinnovo, in ogni caso, è necessario allegare una perizia giurata di stima a firma di un professionista abilitato da cui risulti l'ammontare del valore economico-patrimoniale (escluso l'avviamento) dell'impresa esistente sull'area demaniale oggetto della concessione. Tale perizia deve essere asseverata da professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da altro soggetto abilitato ad effettuare valutazioni economiche. La mancata presentazione della perizia di cui al periodo precedente equivale a dichiarazione di avvenuto totale ammortamento degli investimenti sostenuti e conseguente rinuncia da parte del concessionario originario ad ogni forma di indennizzo da parte dell'eventuale futuro subentrante.

4. Il Servizio concedente, acquisita la richiesta di rinnovo, provvede alla pubblicazione dell'avviso secondo le modalità di cui all'art. 33 ed attivano l'eventuale procedura comparativa di cui all'art. 34.

5. Nella procedura comparativa di cui all'art. 34, qualora il concessionario aggiudicatario fosse diverso dal concessionario originario, questi dovrà avvalersi delle opere o manufatti esistenti sull'area demaniale realizzate dall'originario concessionario ovvero attraverso la presentazione di un atto unilaterale d'obbligo con cui si impegna a corrispondere entro trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione, un indennizzo pari all'80 per cento del valore di stima risultante dalla perizia di cui al comma 3 che costituisce un allegato dell'avviso pubblico.

6. Se la domanda di rinnovo è presentata nei termini di cui al comma 2 ed il concessionario uscente è in regola con il pagamento dei canoni, la concessione può proseguire anche oltre la data di scadenza, in pendenza del rilascio del rinnovo da parte del Servizio concedente; qualora nella fase di rinnovo vi siano domande concorrenti la concessione potrà proseguire fino alla data di aggiudicazione definitiva della procedura concorrenziale di cui all'art. 34.

7. All'atto del rinnovo della concessione, il Servizio concedente richiede l'integrazione della cauzione necessaria per l'adeguamento al nuovo canone determinato.

8. In caso di sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse che escludono l'uso in concessione del bene demaniale, alla scadenza del titolo concessorio il Servizio concedente provvede alla formale ripresa in possesso del bene demaniale previo ripristino dello stato dei luoghi da parte dell'uscente concessionario a sua cura e spese ovvero da parte della Regione Abruzzo avvalendosi della polizza di cui all'art. 38.

Art. 47.

Subentro

1. La concessione di area demaniale non può essere ceduta senza il nulla osta del Servizio concedente.

2. Può essere disposto il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:

a) morte del concessionario;

b) cambio di denominazione e di ragione sociale per fusione, incorporazione, trasformazione di società.



3. Salvo il caso di cui al comma 2, lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi entro sessanta giorni dalla morte del concessionario, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal titolare della concessione e dall'interessato al subentro, entro sessanta giorni dall'evento che ne è causa.

4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del primo concessionario.

5. Il Servizio concedente autorizza il subentro, adottando il provvedimento di cambio di titolarità della concessione, con il quale si provvede, altresì, ad assegnare al nuovo concessionario un termine per la prestazione della garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi di concessione, laddove dovuta. Se il Servizio concedente denega il subentro nella concessione, si applicano le procedure di cui all'art. 45.

Art. 48.

Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio della concessione è temporaneamente limitato o sospeso, con provvedimento del Servizio concedente, per sopravvenute motivazioni di pubblico interesse o ogni altra motivata esigenza.

2. Il provvedimento indica, ove prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione nonché la sanzione amministrativa irrogabile nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

3. Durante il periodo di sospensione il concessionario mantiene il diritto alla concessione. Per periodi di sospensione superiori ad un mese, il concessionario può richiedere la riduzione o sospensione del canone che sarà ridotto di 1/12 per ogni mese intero di sospensione.

Capo VI

CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SANATORIA

Art. 49.

Istanza di concessione di area demaniale in sanatoria

1. La richiesta di concessione di area demaniale in sanatoria è inoltrata su iniziativa di parte con la presentazione della relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'art. 29. Alla domanda, oltre alla documentazione prevista dall'art. 29, dovrà essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere.

2. Alla domanda di concessione di area demaniale in sanatoria è allegata, a pena di inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 93, comma 5-bis, della legge regionale n. 7/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è stabilito in centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della documentazione completa.

4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nei casi previsti dall'art. 31, comma 5, ed è interrotto nei casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo.

Art. 50.

Criteri per il rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria

1. Il provvedimento di concessione di area demaniale in sanatoria è un atto amministrativo discrezionale emesso dalla Regione Abruzzo per poter continuare ad utilizzare l'area demaniale.

2. Qualora l'utilizzo comporti la violazione delle disposizioni normative contenute nel regio decreto n. 523/1904, la domanda di concessione di area demaniale in sanatoria ha come diretta conseguenza la denuncia all'Autorità giudiziaria.

3. Ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dall'applicazione del già citato regio decreto n. 523/1904, le domande di concessione in sanatoria sono soggette alla disciplina prevista dal presente regolamento per il rilascio di nuove concessioni di aree demaniali.

4. Nel corso dell'istruttoria, il Servizio concedente, nel rispetto dell'art. 33, acquisisce il nulla osta idraulico da parte delle strutture competenti di cui all'art. 3.

Art. 51.

Diniego di concessione di area demaniale in sanatoria

1. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il provvedimento di diniego al rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria sulla base di una delle seguenti motivazioni:

a) incompatibilità dell'occupazione con le previsioni di pianificazione territoriale vigenti sull'area interessata;

b) incompatibilità dell'occupazione con l'esigenza di tutela ambientale;

c) incompatibilità dell'occupazione nel caso in cui il terreno demaniale ricada all'interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli (PAI, PSDA, SIC, SIN, SIR, ZPS ecc.);

d) incompatibilità dell'occupazione con le disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;

e) incompatibilità dell'occupazione con le esigenze di assetto idraulico ovvero con le disposizioni impartite dal regio decreto n. 523/1904;

f) incompatibilità dell'occupazione con il pubblico interesse generale, così come definito dalla legislazione e dalla giurisprudenza vigente.

2. Il Servizio concedente emette il provvedimento di diniego al rilascio della concessione di area demaniale in sanatoria ed obbliga il richiedente o altro soggetto titolato agli adempimenti di cui all'art. 45.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52.

Utilizzatori senza titolo

1. Gli utilizzatori senza titolo sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla data di inizio dell'occupazione demaniale e copia delle eventuali autorizzazioni rilasciate per la realizzazione delle opere. Inoltre sono tenuti al pagamento di un indennizzo, il cui importo è stabilito dall'art. 28, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo intercorrente tra la data di inizio occupazione e la data di rilascio dell'area, comprensivo degli interessi legali maturati.

2. L'occupazione può essere regolarizzata se il titolare produce l'istanza di concessione entro trenta giorni dalla data del verbale di sopralluogo di accertamento dello stato dei luoghi.

3. Qualora detto utilizzo comporti la violazione delle disposizioni normative contenute nel regio decreto n. 523/1904, il Servizio concedente provvede a denunciare l'utilizzatore all'Autorità giudiziaria.

Art. 53.

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro efficacia fino alla loro naturale scadenza. Per le domande di concessione in istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si seguono le procedure previste dalla D.G.R. n. 342/2010.

Art. 54.

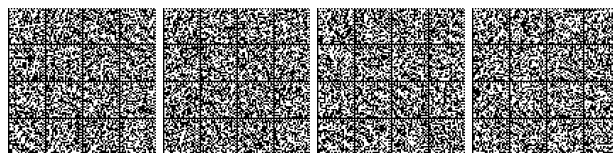
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applica la vigente normativa di settore.

Art. 55.

Norme regionali disapplicate

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme regolatrici dei procedimenti di concessioni idrauliche e di concessioni di aree demaniali con



esso incompatibili, in particolare: delibera di Giunta regionale n. 342 del 3 maggio 2010 - Allegato A) «Indirizzi per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di pertinenze idrauliche demaniali» limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ed Allegato 1 di cui alla circolare direttoriale n. 8646 del 15 giugno 2004.

TITOLO V

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE DI CUI AL DECRETO 13 AGOSTO 2007, N. 3/REG. (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE E DI RICERCHE DI ACQUE SOTTERRANEE).

Art. 56.

Modifiche all'art. 9 e 59 del regolamento n. 3/2007

1. Al comma 3 dell'art. 9 del regolamento regionale di cui al decreto 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al servizio Demanio idrico e fluviale - Autorità concedente:

1) l'emissione della determinazione di concessione limitatamente alle derivazioni di competenza regionale di cui all'art. 38;

2) gli atti apicali connessi con i procedimenti di concessione ai sensi degli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67;

3) il rigetto delle domande di derivazione ai sensi degli articoli 12, 28 e 44;

4) la pronuncia sull'estinzione della concessione di cui agli articoli 51, 52 e 53;

5) l'approvazione dell'atto di collaudo delle opere di derivazione e l'emissione degli atti ad esso eventualmente connessi di cui all'art. 42;

6) l'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui all'art. 26;

7) il rilascio del parere di cui all'art. 13, comma 3, lettera b);

8) i provvedimenti di cui agli articoli 55 e 57;

9) l'emanazione di circolari, direttive e quant'altro necessario per una corretta gestione sia delle utilizzazioni delle acque che dei relativi dati;

10) la tenuta del catasto regionale delle utenze di cui all'art. 6;

11) la cura del coordinamento e la collaborazione in materia di acque superficiali e sotterranee con gli enti locali e i servizi Genio civile regionale;

12) la determinazione dei canoni, delle cauzioni e del contributo idraulico e la cura degli introiti dei proventi derivanti dalla gestione delle acque e relativi a:

12.1) canoni di cui all'art. 32;

12.2) addizionale regionale di cui all'art. 33;

12.3) spese d'istruttoria per le pratiche di competenza regionale di cui all'art. 34;

12.4) cauzione di cui all'art. 35;

12.5) contributo idraulico di cui all'art. 36.»;

b) la lettera c) è abrogata.

2. All'art. 59 del regolamento regionale n. 3/2007 i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 57.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (Burat).

Attesto che il consiglio regionale, con provvedimento n. 63/5 del 24 febbraio 2022, ha approvato il presente regolamento.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

23R00400

DECRETO 8 dicembre 2022, n. 2/Reg.

Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e modifiche al d.p.g.r. 22 luglio 2019, n. 3/Reg.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Ordinario - n. 50 del 14 dicembre 2022 della Regione Abruzzo)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 121 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 39 e 44 del vigente statuto regionale;

Vista la delibera n. 2 del 20 ottobre 2022 della seconda commissione consiliare permanente in sede deliberante;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

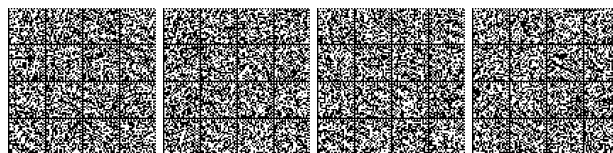
«Modifiche al d.p.g.r. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. e modifiche al d.p.g.r. 22 luglio 2019, n. 3/Reg.».

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

(Omissis).

23R00401



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

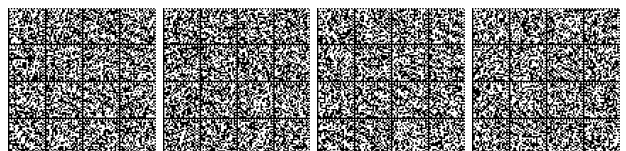
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 3,00

